

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 50

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 dicembre 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 404. Sentenza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Liguria - Personale del Servizio sanitario nazionale - Inquadramenti nei ruoli nominativi regionali - Chimici provenienti dal parastato - Inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore - Requisito della preposizione alla direzione di struttura organizzativa non complessa - Ulteriori requisiti temporali - Tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi - Presunta situazione deteriore per i soggetti provenienti dal parastato - Lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(Tabella riportata nell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) Pag. 11

N. 405. Sentenza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Minaccia ad inferiore - Circostanza della «presenza di militari riuniti per servizio» - Applicabilità della fattispecie - Non proporzionalità della sanzione - Errata premessa interpretativa in merito all'eguaglianza delle condotte previste e punite rispettivamente dagli artt. 196 del c.p.m.p. e 336 del c.p. ordinario - Non fondatezza.

(C.P.M.P., art. 199).

(Cost., art. 3) » 14

N. 406. Sentenza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - I.N.P.S. - Studenti universitari fuori corso - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione nel caso di tardivo inizio dei corsi universitari causato dalla perdita di anni nel corso della scuola media professionale - Necessità di riordino della materia da parte del legislatore - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(R.D.-L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, terzo comma, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

(Cost., art. 3) » 16

N. 407. Sentenza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Deposizione testimoniale - Contestazione - Denuncia a suo tempo presentata per iscritto dal testimone all'autorità giudiziaria - Eventuale acquisizione al fascicolo per il dibattimento - Preclusione - Presunta dispersione di un mezzo di prova - Insussistenza di un'incisione negativa sull'ordinario esercizio del potere di domanda delle parti - Erroneità dei presupposti interpretativi - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 500, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 19

N. 408. Sentenza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Applicazione a carico - Presunto mancato rispetto dei principi della capacità contributiva e della progressività del sistema - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 431/1987, 167/1986 e ordinanza n. 437/1993) - Contributo di natura assicurativa piuttosto che tributaria - Discrezionalità legislativa - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 21

N. 409. Ordinanza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza pubblica - Enti pubblici - Contratti di lavoro - Disciplina - Regime previdenziale applicabile - Identiche questioni già dichiarate non fondate con sentenza n. 115/1994 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, secondo e terzo comma, così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 24

N. 410. Ordinanza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Estinzione - Limitazione alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria - Impossibilità di richiedere alla Corte una «revisione in grado ulteriore» delle interpretazioni offerte dalla Corte di cassazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, ultimo comma).

(Cost., art. 27)

» 26

N. 411. Ordinanza 21-28 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Titolari di più pensioni - Immediata riduzione del trattamento pensionistico complessivo - Norme di interpretazione autentica - Motivazione delle questioni esclusivamente *per relationem* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 240/1994) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo, quinto, sesto e settimo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; decreto-legge 19 settembre 1992, n. 389, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438; decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in legge 1º giugno 1991, n. 166).

(Cost., artt. 3, 24, 38, 77, 101, 104, 113, 136 e 137)

» 27

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 81. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 novembre 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale - Previsione che il programma integrato possa costituire variante al piano regolatore generale e variante o deroga al regolamento edilizio - Previsione altresì della facoltà della regione di apportare, senza alcun limite, modifiche d'ufficio al programma stesso - Imposizione a carico del comune di provvedere, a pena di decadenza, entro centoventi giorni nel caso di restituzione degli atti per integrazione o rielaborazione - Obbligo del comune di adottare un nuovo programma integrato relativamente alla parte inattuata di precedente programma - Indebita compressione dell'autonomia comunale - Irragionevolezza della impugnata normativa e contrasto con la disciplina statale in materia (legge n. 179/1992) - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 393/1992, nonché nn. 157/1990, 212/1991 e 61/1994.

(Delibera legislativa regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994).

(Cost., artt. 5, 117 e 128)

Pag. 33

- n. 82. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 novembre 1994 (dell'assemblea regionale siciliana).

Regione Sicilia - Istruzione pubblica - Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario - Previsione della facoltà dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di derogare, limitatamente all'anno accademico 1994-1995, ai criteri di formazione della graduatoria per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3, terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994, emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - Previsione, altresì, della facoltà delle opere universitarie di praticare tariffe privilegiate per la fruizione di servizi di mensa ed alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di studio - Estrema genericità dell'ambito di esercizio del potere derogatorio e violazione dei principi della legislazione statale in materia (artt. 4 della legge n. 390/1991 e della legge n. 537/1993) ispirati alla necessità di assicurare uniformità di trattamento degli studenti e di evitare discriminazioni nell'esercizio del diritto allo studio.

(Legge regione Sicilia del 25 ottobre 1994, n. 809, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 34; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. d), in relazione all'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e all'art. 3, terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994)

» 36

- n. 42. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 novembre 1994 (del presidente della regione siciliana).

Regione Sicilia - Finanza regionale - Diniego di apertura di un conto corrente postale a cura dell'ufficio del registro di Roma per la riscossione della tassa sulle concessioni governative regionali istituita con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, sul presupposto che la possibilità di avvalersi degli uffici dell'Amministrazione statale riguardi soltanto la riscossione di tributi erariali di spettanza regionale e non anche di quelli deliberati direttamente dalla regione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale cooperazione nonché di avvalimento degli uffici statali per la riscossione delle entrate deliberate dalla regione e per l'esazione delle entrate patrimoniali, sancito dallo statuto - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 216/1987, 214/1988, 470/1988, 139/1990 e 232/1991.

(Note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/93-Sicilia).

(Statuto regione Sicilia, artt. 20 e 36)

» 38

- N. 43. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 novembre 1994 (del presidente della regione siciliana).

Regione Sicilia - Finanza regionale - Reiezione della richiesta della regione Sicilia di voler impartire idonee istruzioni all'A.C.I. perché fossero versati nelle casse regionali, a decorrere dal 1° gennaio 1993 i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa comunale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del d.-l. 8 ottobre 1976, n. 691 (convertito in legge 30 novembre 1976, n. 786), nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas e di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione, a cui lo statuto riserva il gettito delle imposte erariali riscosse nel proprio territorio con l'eccezione di quelle il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, non essendo la sovrattassa in questione riconducibile a tale eccezione.

(Nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/1994).

(Statuto regione Sicilia, art. 36)

Pag. 42

- N. 712. Ordinanza del pretore di Gela del 22 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79]

» 44

- N. 713. Ordinanza del pretore di Gela del 22 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79]

» 46

- N. 714. Ordinanza del pretore di Gela del 22 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79]

» 47

n. 715. Ordinanza del pretore di Gela del 22 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79]

Pag. 48

n. 716. Ordinanza del pretore di Gela del 22 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79]

» 49

n. 717. Ordinanza del pretore di Gela del 22 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79]

» 49

n. 718. Ordinanza del pretore di Como del 12 ottobre 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione dei diritti quesiti e della parità di diritti tra cittadini nonché del diritto al lavoro e alla tutela previdenziale - Disparità di trattamento rispetto ai veterinari liberi professionisti e a tutti gli altri cittadini (che versano i contributi ad un solo ente).

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., art. 3, 4, 25, secondo comma, e 36)

» 50

n. 719. Ordinanza del pretore di Padova del 29 giugno 1994.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica e consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale della necessaria intellegibilità e riconoscibilità del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, secondo comma, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 25; secondo comma, e 112) Pag. 53

n. 720. Ordinanza del pretore di Trento del 4 ottobre 1994.

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Inosservanza dei limiti di accettabilità previsti dalla legge n. 316/1976 e superamento dei limiti di accettabilità inderogabili per parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentato diverso regime penale delle medesime ipotesi a seconda della data di fissazione del dibattimento per effetto del susseguirsi dei decreti-legge di modifica alla prevista pena dell'arresto sancita dalla legge succitata - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale con violazione del principio di uguaglianza tra cittadini.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 25) » 54

n. 721. Ordinanza del pretore di Bologna del 20 agosto 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione dei principi di uguaglianza per disparità di trattamento, della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993, 155/1990 e 123/1988.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., art. 3, 38 e 53) » 57

n. 722. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, del 27 aprile 1994.

Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per i trattamenti di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Elusione del giudicato della Corte costituzionale con riferimento alla sentenza n. 501/1988 - Questione già sollevata dallo stesso giudice rimettente in relazione agli artt. 3, 36, e 136 della Costituzione, e dichiarata dalla Corte costituzionale inammissibile (sentenza n. 42/1993) trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore, ma riproposta dal giudice a quo, in relazione al solo art. 136 della Costituzione, in quanto dopo la sentenza n. 501/1988 vi sarebbe carenza assoluta di competenza legislativa (sentenze della Corte costituzionale nn. 73/1963, 88/1966, 223/1983 e 922/1988).

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 136) » 62

n. 723. Ordinanza del pretore di Pordenone del 3 maggio 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992 e 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 111) Pag. 64

n. 724. Ordinanza del pretore di Pordenone del 3 maggio 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992 e 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 111) » 68

n. 725. Ordinanza del pretore di Pordenone del 3 maggio 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992 e 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 111) » 69

n. 726. Ordinanza del pretore di Pordenone del 3 maggio 1994.

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992 e 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 111) » 69

n. 727. Ordinanza della corte di appello di Napoli del 12 luglio 1994.

Mafia - Misure di prevenzione - Procedimento per la modifica (in termini più afflittivi) del luogo di soggiorno obbligato motivata da eccezionali esigenze di tutela della collettività - Proposta di sottoposizione ad obbligo di soggiorno, in comune diverso da quello di residenza, formulata successivamente alla irrogazione della misura - Mancata previsione, in tale caso, della partecipazione personale dell'interessato ovvero di un difensore sia pure di ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa - Richiesta di riesame.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, terzo comma, modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 70

n. 728. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 7 settembre 1994.

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Decorrenza del termine di tre anni per la presentazione della documentazione delle passività gravanti l'asse ereditario dall'apertura della successione anziché dal momento della chiamata all'eredità degli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione, anche nel caso in cui detti obbligati siano stati giuridicamente impossibilitati a tale adempimento per essere stati chiamati all'eredità solo dopo l'accertamento della falsificazione (o la dichiarazione di invalidità) del testamento - Incidenza sul principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto ad altre ipotesi analoghe di decorrenza dei termini ritenutei dalla giurisprudenza della Corte costituzionale troppo ristretti per l'esercizio dell'azione (sentenze nn. 85/1968, 234/1974, 31/1977, 255/1987 e 49/1990) ovvero posti prescindendo dall'effettiva conoscibilità dell'interessato del fatto costitutivo del suo diritto (sentenze nn. 392/1978, 191/1983, 134/1985 e 185/1988) - Violazione del diritto di difesa e del principio della capacità tributaria.

(D-Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, quarto comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 16, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53) » 72

n. 729. Ordinanza del pretore di Perugia del 6 ottobre 1994.

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Inosservanza dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 316/1976 (legge Merli) e superamento dei limiti di accettabilità inderogabili per parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione della prima ipotesi (già reato più grave tra quelli previsti dalla legge citata) e riduzione della pena per la seconda - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Mancata tutela del paesaggio e della salute - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare, con le norme C.E.E. (direttiva n. 271/1991) - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata, in specie: aziende che abbiano fatto investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 32 e 41) » 74

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 404

Sentenza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Liguria - Personale del servizio sanitario nazionale - Inquadramenti nei ruoli nominativi regionali - Chimici provenienti dal parastato - Inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore - Requisito della preposizione alla direzione di struttura organizzativa non complessa - Ulteriori requisiti temporali - Tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi - Presunta situazione deteriore per i soggetti provenienti dal parastato - Lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(Tabella riportata nell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Dagnino Adriano contro la Regione Liguria ed altra, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Dagnino Adriano;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 22 aprile 1993, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (adito da Dagnino Adriano per ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1732 del 12 aprile 1990, con la quale il ricorrente è stato inquadrato nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale, nella posizione funzionale iniziale del ruolo chimici) ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, di cui all'Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento, nella posizione funzionale di chimico coadiutore, dei chimici provenienti dal parastato i quali, alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attività lavorativa in qualità di chimico — prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un anno alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 cit., e avessero maturato, alla stessa data, almeno dieci anni di servizio, diversamente da quanto previsto dalla tabella stessa per l'inquadramento, nella posizione di chimico coadiutore, del personale dipendente dalle Regioni e dagli enti locali.

Secondo il giudice *a quo* la tabella di equiparazione impedisce a chi, come il ricorrente, ha maturato al 20 dicembre 1979, oltre sei anni di attività professionale, con laurea e in carriera direttiva, di accedere, in quanto proveniente da un disciolto ente parastatale, alla posizione funzionale di coadiutore, l'inquadramento nella quale, invece, viene direttamente previsto in favore del personale proveniente dalle Regioni o dagli enti locali, sol che alla stessa data si trovasse inquadrato, anche da un sol giorno, nel 7° livello *ex* d.P.R. n. 191 del 1979.

Il collegio ritiene irragionevole il diverso trattamento giacché le due categorie di personale — sulla base della comparazione delle mansioni — presentano connotati di professionalità sostanzialmente omogenei ed equivalenti.

In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria sottolinea che dalla declaratoria delle mansioni del 7° livello, di cui all'allegato A al citato d.P.R. n. 191 del 1979 risulta che in esso sono inserite, negli enti locali, non solo posizioni di lavoro che implicano funzioni di organizzazione e direzione di unità operative, ma anche posizioni prive di tale contenuto e che implicano «l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale». Tra le esemplificazioni dei profili inerenti al livello compaiono anche i chimici.

Dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 della legge n. 70 del 1975, nonché dall'allegato 1 al d.P.R. n. 411 del 1976 risulta che il ruolo professionale del personale dipendente dagli enti parastatali si articola in due qualifiche, alla prima delle quali appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di laurea; che i dipendenti appartenenti al ruolo professionale si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali; che l'appartenente al ruolo professionale esercita in tale contesto le mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, e rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente dell'esercizio dei singoli mandati professionali.

Concludendo, il giudice *a quo* osserva che il miglior trattamento riservato al personale proveniente dalle Regioni e dagli enti locali rispetto a quello relativo al personale proveniente da enti parastatali appare conseguenza esclusiva dell'Amministrazione di provenienza, e che, in quanto tale, risulta irragionevole, arbitrario e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.

2. — Si è costituita in giudizio la parte privata, ma l'atto di costituzione è pervenuto fuori termine.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria riguarda l'inquadramento nel ruolo nominativo regionale di personale trasferito da enti parastatali alle unità sanitarie locali e collocati in nuove qualifiche predisposte nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 sulla base delle posizioni rivestite e delle mansioni svolte nell'ente di provenienza. Il Tribunale amministrativo regionale remittente, giudicando su un ricorso proposto da un chimico — in precedenza dipendente da un ente parastatale con la prima qualifica del ruolo professionale — per l'accertamento del diritto di essere inquadrato nella posizione intermedia di coadiutore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — della tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi di cui all'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte relativa ai requisiti richiesti per l'inquadramento nella qualifica intermedia di coadiutore.

Il giudice remittente rileva che la predetta tabella consente agli *ex* dipendenti di enti parastatali — che in questi ultimi avevano svolto attività di chimici di prima qualifica professionale — di ottenere nel nuovo inquadramento la qualifica intermedia di coadiutore solo nel caso in cui essi avessero, nell'ente di provenienza, maturato una anzianità di servizio di almeno dieci anni e fossero stati preposti ad una struttura organizzativa per almeno un anno. Il giudice *a quo* rileva altresì che per accedere alla predetta qualifica di coadiutore, la tabella impugnata richiede, per i chimici provenienti dalla Regione e dagli enti locali, il solo requisito della collocazione, nell'ente originario, nel settimo livello retributivo-funzionale. Confrontando le due posizioni, il Tribunale remittente sottolinea che le mansioni proprie della qualifica del parastato (quale risulta dagli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dall'allegato 1 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411) e quelle collegate al settimo livello (descritto nell'allegato A del d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191) appaiono omogenee ed equivalenti, sì che non sarebbe giustificato il diverso trattamento previsto nella tabella impugnata, con la prefigurazione, a danno dei soggetti provenienti dal parastato, di requisiti assai più rigorosi per accedere alla qualifica intermedia di coadiutore.

2. — La questione è fondata.

Il d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, che regola la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, nel definire — nell'allegato A — le posizioni rientranti nel settimo livello retributivo-funzionale, stabilisce che in quest'ultimo sono inquadrati, tra gli altri, i «chimici», precisandosi che la funzione da questi esercitata implica «l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale». Per quanto riguarda invece il ruolo professionale previsto dall'inquadramento relativo agli enti parastatali, gli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 stabiliscono che in esso sono ricompresi i dipendenti i quali,

nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente nell'esercizio dei singoli mandati professionali. L'art. 16 precisa poi che il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali e che alla prima di queste appartengono gli iscritti agli albi professionali per i quali è previsto un titolo di laurea o equipollente. In sostanza, mentre per poter accedere alla qualifica intermedia di chimico coadiutore, secondo l'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, è sufficiente per un chimico, proveniente dalla Regione e dagli enti locali, la sola laurea, indipendentemente da qualsiasi anzianità di servizio, o preposizione a strutture, la stessa qualifica è negata al chimico proveniente dal parastato, che, oltre al possesso del titolo di laurea, assume una personale responsabilità professionale, ed esercita le proprie mansioni (per svolgere le quali deve essere iscritto agli albi professionali) in piena autonomia; e che per svolgere queste mansioni deve avere presumibilmente svolto nell'ente attività per un periodo di consistente rilievo.

Si deve quindi ritenere che le mansioni svolte dai chimici, già dipendenti di enti parastatali, con la prima qualifica di ruolo professionale, siano quanto meno omogenee ed equivalenti a quella del personale già dipendente delle Regioni e degli enti locali con la posizione retributiva e funzionale di settimo livello, sicché appare privo di ragionevole giustificazione che per i chimici del parastato che ricoprivano la prima qualifica del ruolo professionale l'accesso alla posizione intermedia nei ruoli nominativi regionali sia subordinato a requisiti non richiesti per i chimici di altra provenienza.

Il diverso trattamento deve essere considerato soltanto come irragionevole ed arbitraria conseguenza della diversità degli enti di provenienza.

3. — Questa Corte, giudicando su questioni sollevate relativamente alla medesima tabella (anche se per altro titolo) ha ravvisato la lesione del principio di uguaglianza allorché fosse da escludere l'esistenza di elementi idonei a giustificare — sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite — una diversità di funzioni negli enti di provenienza e la differenza di trattamento apparisse fondata solo sulla provenienza da enti diversi (v. sentenze nn. 827 del 1988, 123 del 1991 e 331 del 1992). Attesa l'identità della *ratio decidendi*, consegue l'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza sopra richiamata. La tabella impugnata va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore dei chimici provenienti da enti parastatali i quali, alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attività lavorativa con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi, alla data predetta, fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno e avessero maturato almeno dieci anni di servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianità di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 405

Sentenza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati militari - Minaccia ad inferiore - Circostanza della «presenza di militari riuniti per servizio» - Applicabilità della fattispecie - Non proporzionalità della sanzione - Errata premessa interpretativa in merito all'uguaglianza delle condotte previste e punite rispettivamente dagli artt. 196 del c.p.m.p. e 336 del c.p. ordinario - Non fondatezza.****(C.P.M.P., art. 199).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di Lai Alberto, iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio penale a carico di Lai Alberto imputato del reato di minaccia ad inferiore (*ex art. 196 cod. pen. mil. di pace*) il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato — con riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace.

A tenore della norma impugnata, le disposizioni relative agli episodi di insubordinazione e di violenza, minacce ed ingiurie contro inferiori non si applicano se i fatti in questione sono stati commessi «per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare».

Nel caso di specie, l'imputato — un sottotenente dell'Esercito — si sarebbe reso responsabile del reato per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare e fuori da luoghi militari. Osserva, peraltro, il giudice *a quo* che il reato è stato commesso nei riguardi di un brigadiere dei carabinieri ed in presenza di militari dell'Arma appartenenti alla pattuglia da questi comandata, in servizio di pubblica sicurezza. Pertanto, si dovrebbe applicare, ai sensi dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, la previsione di cui all'art. 196 del medesimo codice che commina una pena meno grave di quella prevista per il reato comune di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336, primo comma, codice penale.

Il Tribunale militare ha pertanto ritenuto di dover sollevare giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, rilevando che la semplice circostanza della presenza di militari riuniti per servizio non può costituire, di per sé sola, ragione sufficiente per un verso per parificare nel trattamento finalistico il fatto commesso per cause inerenti al servizio e alla disciplina e quello commesso per cause estranee, e, per altro verso per qualificare, più lievemente, dal punto di vista della pena, la fattispecie in questione. Il Tribunale remittente ricorda, altresì, che la Corte costituzionale si è già pronunciata su analoga questione con sentenza n. 45 del 1992, dichiarandola non fondata. Tuttavia la questione viene riproposta, considerando che il precedente della Corte si riferisce ad un'ipotesi in cui il reato militare viene sanzionato più pesantemente di quello comune.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere una pronuncia di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza.

Con riguardo alla richiesta di inammissibilità, l'Avvocatura sottolinea che il giudice remittente prospetta, nell'ordinanza di remissione, l'interpretazione in base alla quale la dizione «presenza di militari riuniti per servizio» non ricomprende i carabinieri in servizio di polizia giudiziaria o di sicurezza. Pertanto, se il giudice avesse seguito questa strada interpretativa, non sarebbe stato necessario investire della questione il giudice delle leggi.

L'Avvocatura, comunque, ritiene che la questione debba essere dichiarata non fondata, sulla base del precedente di cui alla sentenza n. 45 del 1992.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di Cagliari ritiene che l'art. 199 del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede l'applicabilità del reato di minaccia ad inferiore per la circostanza della «presenza di militari riuniti per servizio», contrasti con l'art. 3 della Costituzione.

2. — Va preliminarmente disattesa la censura di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, intervenendo in giudizio, ha sostenuto che il giudice *a quo* ha prospettato nell'ordinanza di remissione un'interpretazione che consentirebbe di risolvere la questione senza ricorrere al giudizio di legittimità costituzionale. Vale a dire quella di non considerare come militari in servizio gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri che svolgono funzioni di pubblica sicurezza.

Invero, un'attenta lettura dell'ordinanza di remissione consente di superare tale dubbio di ammissibilità, in quanto da essa si ricava che, in realtà, lo stesso giudice *a quo* mostra di non ritenere percorribile siffatta via interpretativa. Pertanto la questione di legittimità prospettata dal Tribunale militare di Cagliari va esaminata nel merito.

3. — L'art. 199 del codice penale militare di pace consente che la minaccia di un militare nei confronti di un inferiore sia punita ai sensi dell'art. 196 dello stesso codice — e non ai sensi dell'art. 336 del codice penale ordinario — allorché — tra le altre ipotesi considerate — l'inferiore sia stato minacciato alla presenza di militari riuniti per servizio. Il Tribunale militare di Cagliari, giudicando sulle minacce profferite da un militare nei confronti di un inferiore alla presenza di più carabinieri riuniti per servizio di pubblica sicurezza, pur non ritenendo che questo servizio possa essere ricompreso nella nozione oggettiva di «servizio militare», prende atto che la lettera dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace non specifica, relativamente alla presenza dei militari riuniti per servizio, che il servizio stesso debba essere interpretato nel senso inteso da esso giudice remittente, rendendo così applicabile la norma al caso di specie. Ciò premesso, il Tribunale militare di Cagliari dubita che il citato art. 199 violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto la sanzione da esso prevista (pena massima di tre anni di reclusione militare) è inferiore a quella prevista dall'art. 336 cod. pen. (che prevede una pena massima di cinque anni di reclusione). Per effetto della norma impugnata — secondo il giudice *a quo* — si determinerebbe una consistente deroga al principio di proporzione tra fatto e pena, in quanto la disciplina speciale verrebbe applicata con effetti favorevoli al militare superiore, laddove, invece, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 45 del 1992), il comportamento tenuto da un militare superiore nel grado nei confronti di un inferiore, alla presenza dei militari riuniti in servizio, dovrebbe essere punito più severamente in relazione alla lesione del bene della disciplina militare. In sostanza la presenza dei militari riuniti in servizio renderebbe la stessa condotta meno grave, con lesione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della mancanza di proporzionalità.

4. — La questione non è fondata.

L'argomentazione del Tribunale militare si basa sulla errata premessa della uguaglianza delle condotte previste e punite rispettivamente dagli artt. 196 del codice penale militare di pace e dall'art. 336 del codice penale ordinario per inferirne la sproporzione — in favore dell'autore del reato — della pena prevista dall'impugnato art. 199. In realtà i fatti descritti dalle predette norme sono diversi. Mentre l'art. 196 punisce la mera «minaccia di un ingiusto danno» da parte di un militare nei confronti di un inferiore, il primo comma dell'art. 336 del codice penale ordinario — al quale fa riferimento l'ordinanza di remissione — punisce la minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In altri termini, in quest'ultima ipotesi è previsto un elemento teleologico di consistente gravità — che qualifica il comportamento dell'autore — diretto a costringere il soggetto passivo del reato a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio — del tutto insussistente nell'ipotesi delineata dal codice militare.

Le disposizioni *ex artt.* 196, primo comma, cod. pen. mil. di pace e 336, primo comma, cod. pen., contemplando fattispecie diverse, non irragionevolmente individuano un trattamento sanzionatorio differenziato. Quindi, venendo meno tale argomentazione del giudice *a quo*, cade anche il dubbio circa la conformità all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di uguali situazioni, dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace che fra le condizioni che elenca per l'applicazione dei reati di insubordinazione e di quelli di abuso di autorità (tra i quali ultimi si colloca il reato di minaccia ad inferiore) prevede quella della presenza di più militari riuniti per servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1286

N. 406

Sentenza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - I.N.P.S. - Studenti universitari fuori corso - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione nel caso di tardivo inizio dei corsi universitari causato dalla perdita di anni nel corso della scuola media professionale - Necessità di riordino della materia da parte del legislatore - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(R.D.-L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, terzo comma, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la

natalità), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Centore Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Centore Bruno e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuoso;

Uditi l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da tale Bruno Centore dopo che l'I.N.P.S. aveva interrotto l'erogazione delle pensioni di reversibilità di cui era titolare per aver egli completato il periodo di corso legale degli studi universitari, il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 nella parte in cui non prevede anche per lo studente universitario «fuori corso», avendo egli completato il corso legale degli studi, lo slittamento fino al 26° anno di età del diritto alla pensione di reversibilità.

Osserva il giudice *a quo* che la norma impugnata, con il prevedere la corresponsione della pensione di reversibilità ai figli superstiti a carico del genitore al momento del decesso fino «a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università», viene ad assicurare maggior tutela allo studente attardatosi nel licenziarsi dalla scuola media superiore fino al compimento del 21° anno di età; questi, infatti, potrà contare, quale studente universitario, sull'erogazione della prestazione pensionistica fino al limite massimo dei 26 anni, mentre lo studente che termina regolarmente la scuola media superiore, iscrivendosi all'università intorno al 19° anno di età, vedrà cessare l'erogazione alcuni anni prima in coincidenza, appunto, con il perfezionamento del corso legale di laurea cui è iscritto.

Rileva il rimettente che la normativa in oggetto viene a porsi in contrasto non solo con il principio di uguaglianza, ma anche con il più generale criterio della «logicità e congruenza», non apparendo ragionevole, tenuto conto anche della maggiore complessità degli studi universitari, privare del trattamento pensionistico lo studente che abbia diligentemente completato la scuola media superiore al compimento del 18° anno di età e non sia riuscito, magari proprio a causa dell'evento luttuoso, a completare nei tempi ordinari il ciclo degli studi universitari.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte privata sostenendo l'incostituzionalità della normativa impugnata.

In particolare la difesa ritiene la norma censurabile anche sotto il «profilo della razionalità» dal momento che, relativamente agli studi universitari viene ad avere rilevanza oltre all'iscrizione, il semplice decorso del tempo richiesto per il completamento del corso di laurea cui si è iscritti, mentre sembrerebbe più razionale prevedere il prolungamento del diritto alla pensione di reversibilità fino al 26° anno di età sulla base della frequenza dell'università, dimostrabile attraverso la certificazione degli esami sostenuti in ciascun anno.

3. — Si è costituito anche l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata sul rilievo che il diritto alla pensione di reversibilità durante la frequenza del corso legale degli studi universitari appare adeguatamente tutelato.

4. — È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Ha osservato la difesa erariale che nella disciplina impugnata non sono ravvisabili macroscopiche incongruenze, rilevando che il diverso trattamento rispettivamente assicurato al superstito infraventunenne ed a quello infraventesienne si spiega ragionevolmente, sia con ragioni di ordine storico, poiché la maggiore età si acquistava al compimento del 21° anno di età, che con la necessità di limitare l'impegno di solidarietà che non può spingersi a riconoscere il trattamento di reversibilità a chi risulta semplicemente iscritto all'università sino al compimento del 26° anno di età, senza correttivi connessi ai risultati di merito e di frequenza.

Considerato in diritto

1. — In una fattispecie di interruzione della corresponsione da parte dell'I.N.P.S. della pensione di reversibilità ad un orfano al termine del corso legale universitario prima del 26° anno di età, il Pretore di Salerno ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza, poiché mentre consente la prosecuzione della pensione fino al 26° anno di età al figlio che ha iniziato tardivamente il corso legale universitario per essersi egli attardato nel conseguire la licenza di scuola media professionale, non prevede lo stesso slittamento della erogazione pensionistica fino allo stesso limite di età del figlio che, maturandosi tempestivamente e subito iscrittosi all'università, si sia successivamente attardato andando «fuori corso».

2. — La questione è inammissibile.

Il primo profilo — di disparità di trattamento — va disatteso anzitutto perché in entrambe le ipotesi (e cioè sia per lo studente che utilizza l'erogazione della pensione fino al 26° anno di età essendosi iscritto tardivamente all'università a causa del ritardo nel licenziarsi dalla scuola media, sia per lo studente universitario iscrittosi tempestivamente) la durata della pensione non va oltre lo stesso periodo del corso legale della facoltà cui l'uno e l'altro sono iscritti.

Né può rilevare la considerazione della diversa durata del godimento della pensione nei due casi indicati, e cioè della diversa età a cui cessa tale erogazione per i due orfani, dal momento che trattasi di situazioni fra loro non omogenee.

3. — Alcune perplessità possono tuttavia sorgere in ordine alla lamentata irragionevolezza sulla norma denunciata.

Se, invero, la *ratio* dell'erogazione della pensione, e della sua prosecuzione, risiede, più che nella giovane età degli orfani, nella concreta impossibilità di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi, non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscere tale *ratio* quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale, e non riconoscerla anche quando il ritardo nei più complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma talvolta per effetti psicologici ed economici derivanti dalla perdita dei genitori, e più spesso perché in alcune facoltà la pesantezza ed il numero degli esami o di altri adempimenti non consentono a numerosi studenti di laurearsi entro i termini del corso legale. In questi casi, la dedizione del proprio tempo agli studi anche nel periodo «fuori corso» (e comunque sempre nello stesso limite massimo di 26 anni) potrebbe essere dimostrata con la certificazione degli esami sostenuti in detto periodo.

Tuttavia, analogamente a quanto deciso dalla sentenza n. 274 del 1993, va ripetuto anche nel presente giudizio che il riordino di questa materia, con particolare riguardo alla precisazione delle condizioni (o dei «correttivi» di cui parla l'Avvocatura) circa la effettiva dedizione agli studi degli orfani universitari infra ventiseienni ai fini dell'erogazione pensionistica, esula dall'ambito dei poteri di questa Corte, spettando evidentemente al legislatore.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 407

Sentenza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Deposizione testimoniale - Contestazione - Denuncia a suo tempo presentata per iscritto dal testimone all'autorità giudiziaria - Eventuale acquisizione al fascicolo per il dibattimento - Preclusione - Presunta dispersione di un mezzo di prova - Insussistenza di un'incisione negativa sull'ordinario esercizio del potere di domanda delle parti - Erroneità dei presupposti interpretativi - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 500, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Lalario Paolo, iscritta al n. 608 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 12 luglio 1993, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in quanto non consente che possa essere oggetto di contestazione, e successiva acquisizione, il contenuto della denuncia presentata da un privato.

Premesso che il difensore dell'imputato aveva chiesto di poter contestare al denunciante-persona offesa, ai sensi dell'art. 500, primo comma, del codice di procedura penale, le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di denuncia (al fine della eventuale acquisizione della stessa *ex* art. 500, quarto comma, del codice medesimo), e che il pubblico ministero si era opposto alla richiesta, il giudice *a quo* osserva che la norma impugnata, non consentendo di contestare, e quindi di acquisire a fini probatori, il contenuto di una denuncia, viola i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di non dispersione dei mezzi di prova enunciati da questa Corte con la sentenza n. 255 del 1992.

In particolare, sarebbe irragionevole, ad avviso del remittente, mettere su piani diversi le dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero e trasfuse nel relativo verbale, e quelle contenute in scritti o altri mezzi di rappresentazione del pensiero, depositate o inviate all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria: in entrambe le ipotesi, infatti, il contenuto della denuncia è identico, essendo diverse soltanto le modalità di acquisizione e di documentazione.

A differenza, inoltre, del caso in cui la persona offesa, convocata dal pubblico ministero, confermi a verbale la denuncia precedentemente fatta pervenire all'autorità giudiziaria, qualora tale conferma non avvenga si viene a disperdere, senza alcuna valida ragione, un mezzo di prova altrimenti utilizzabile e si vanifica il fine primario della ricerca della verità, che deve sempre ispirare il giudice penale.

Infine, conclude il giudice *a quo*, risulta violato il diritto di difesa nei casi in cui, come quello in esame, il denunciante abbia reso dichiarazioni in contrasto con il contenuto della denuncia: nella specie, non è possibile al difensore far rilevare delle difformità tra le deposizioni rese in dibattimento dalla persona offesa e la denuncia dalla stessa a suo tempo inviata all'autorità giudiziaria.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la denuncia, essendo destinata a fornire la *notitia criminis*, è atto che si forma al di fuori del procedimento ed è privo di funzione probatoria, per cui non è possibile metterla sullo stesso piano delle deposizioni testimoniali. Né sussiste violazione del diritto di difesa, in quanto le parti si trovano in identica situazione di fronte ad un atto inutilizzabile.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che, per contestare il contenuto della deposizione testimoniale, le parti possano servirsi del contenuto della denuncia a suo tempo presentata per iscritto dal testimone all'autorità giudiziaria, con successiva eventuale acquisizione al fascicolo per il dibattimento: in particolare, nella fattispecie, la norma impugnata, ad avviso del remittente, impedisce al difensore dell'imputato di far rilevare, in sede di controesame, delle difformità tra la deposizione resa dal denunciante in dibattimento e quanto da lui dichiarato nella denuncia inviata all'autorità giudiziaria.

Ciò determina, secondo il giudice *a quo*, in primo luogo la violazione del principio di ragionevolezza, per ingiustificata dispersione di un mezzo di prova (sent. n. 255 del 1992), in quanto la possibilità di contestazione viene a dipendere soltanto dalle modalità di acquisizione e di documentazione della denuncia, la quale, se è presentata oralmente o se, pur inviata per iscritto, è successivamente confermata dinanzi all'autorità giudiziaria, viene recepita in un verbale, con la conseguenza di poter poi essere oggetto di contestazione ai sensi della norma impugnata.

La denunciata preclusione comporterebbe, in secondo luogo, la violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché, in tutti i casi in cui il contenuto della deposizione testimoniale sia in contrasto con quello della denuncia, il divieto per il difensore di far rilevare tale difformità costituisce lesione del diritto di difesa.

2. — La questione non è fondata.

Il Tribunale remittente muove dalla implicita, ma evidente, premessa secondo cui la possibilità di far rilevare difformità tra la deposizione dibattimentale del teste e qualsiasi altra precedente acquisizione (anche di provenienza dal medesimo soggetto) trovi il suo unico strumento nell'art. 500 del codice di procedura penale, per cui, quando il ricorso a tale norma debba ritenersi inammissibile - come avviene, ad avviso del giudice *a quo*, nella fattispecie - la menzionata facoltà resterebbe radicalmente esclusa.

Tale tesi non è condivisibile.

L'art. 500 disciplina le «contestazioni» nell'esame testimoniale con riferimento alle «dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero», attribuendo al giudice, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di valutarle come prova dei fatti in esse affermati.

Ma è evidente che la norma in esame - la quale mira essenzialmente ad individuare un meccanismo di recupero al fascicolo dibattimentale di determinati atti di indagine - non incide sull'ordinario esercizio del potere di domanda delle parti, potere che, come afferma anche la relazione al progetto preliminare, «deve esplicarsi in tutta la sua latitudine, utilizzando perciò ogni precedente acquisizione».

Deve, pertanto, ritenersi che non è affatto impedito al difensore dell'imputato, sia pure al solo scopo - che del resto in sede di controesame è quello per lui essenziale - di influire sulla valutazione dell'attendibilità del teste, di porre all'esaminando domande intese ad evidenziare un contrasto tra la deposizione dibattimentale e qualsiasi altra risultanza, diversa da quelle indicate nell'art. 500, ivi compreso, quindi, il contenuto della denuncia dal medesimo a suo tempo redatta.

In conclusione, l'ordinamento processuale consente, sia pure con effetti limitati, ciò che il giudice remittente ritiene invece radicalmente precluso: ne consegue che la questione, poggiando su un erroneo presupposto interpretativo, va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1288

N. 408

Sentenza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Applicazione a carico - Presunto mancato rispetto dei principi della capacità contributiva e della progressività del sistema - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 431/1987, 167/1986 e ordinanza n. 437/1993) - Contributo di natura assicurativa piuttosto che tributaria - Discrezionalità legislativa - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1994 dal Pretore di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Capozio Corrado ed I.N.P.S. iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Capozio Corrado e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Capozio Corrado e Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Campobasso, nel corso di un procedimento civile promosso da Capozio Corrado — titolare di pensione I.N.P.S. di importo annuo superiore a diciotto milioni — nei confronti dell'I.N.P.S. medesimo, per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento della somma trattenuta a titolo contributivo per il Servizio sanitario nazionale sull'importo di pensione ricompreso nella fascia sino a lire diciotto milioni, con ordinanza del 16 febbraio 1994 (R.O. n. 226 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), «nella parte in cui ha introdotto e stabilito a decorrere dal 1º gennaio 1991 l'applicazione a carico di coloro che beneficiano di trattamento pensionistico di importo annuo lordo superiore a diciotto milioni di lire del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale».

Osserva il giudice remittente che il contributo al Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ha natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 della Costituzione, il cui presupposto materiale è costituito da un fatto avente rilevanza economica — possesso dei redditi — e non deriva da un semplice meccanismo di forma mutualistica fondato sulla ripartizione di oneri.

Il giudice *a quo* rileva che i meccanismi di dichiarazione, accertamento e riscossione del contributo e le relative sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi ed il contributo, a decorrere dall'anno 1992, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla legge n. 41 del 1986 per il medesimo anno, cosicché l'anno di competenza del contributo al Servizio sanitario nazionale coincide, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (recante disposizioni in materia fiscale), con quello dell'IRPEF.

Le affinità quasi globali di struttura del contributo al Servizio sanitario nazionale con il sistema delle imposte, sia in relazione al presupposto d'imposizione che in merito agli effetti obbligatori che ne discendono, comporterebbe, a parere del Pretore, la sottoposizione della normativa in esame ai limiti costituzionali di carattere sostanziale segnati dall'art. 53 della Costituzione. Limiti che, sempre secondo il giudice *a quo*, non sono stati rispettati dalla norma censurata, la quale ha fissato «l'unico discrimine nella soglia dei diciotto milioni annui di trattamento pensionistico, assoggettando all'imposizione, in caso di superamento di tale somma, l'intero reddito con aliquota fissa senza prevedere né un aumento dell'aliquota all'aumentare del reddito, né un abbattimento dell'imponibile pari alla quota esente, né un analogo meccanismo per fasce di reddito e scaglioni, tali da preservare adeguata proporzionalità tra il reddito lordo ed il reddito netto dopo l'applicazione del contributo; specialmente per coloro che percepiscono pensioni di poco superiori alla soglia dei diciotto milioni annui». In tale ottica — conclude il Pretore remittente — la norma impugnata solleva dubbio di conflittualità altresì con l'art. 3 della Costituzione, risultando inserita in un sistema disorganico e disarticolato, frammentario e caratterizzato dall'irrazionale imposizione criptotributaria indiscriminata ad aliquota fissa.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito Capozio Corrado, il quale ha fatto proprie e ribadito le argomentazioni svolte dal Giudice remittente con l'esposta ordinanza, richiedendo una pronuncia d'illegittimità costituzionale.

3. — Si è costituito, altresì, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha concluso per la infondatezza della questione, ritenendo che il limite di diciotto milioni fissato dal legislatore rientri nell'ambito di una scelta discrezionale e, comunque, non sia incostituzionale, in quanto «qualunque limite stabilisce sia vantaggi che svantaggi». La difesa dell'I.N.P.S. ha escluso la violazione dell'art. 3 della Costituzione, «non potendosi ravvisare nella fattispecie una disparità di trattamento tra posizioni eguali ed omogenee, dal momento che i redditi superiori a diciotto milioni vengono incisi tutti in modo eguale». In ordine poi alla presunta violazione dell'art. 53 della Costituzione, ha osservato che, con la sentenza n. 167 del 1986, relativa al contributo sociale di malattia, la Corte costituzionale ha già rilevato che «quel che rimane certo, comunque, è l'assenza di specifica connotazione tributaria nella attuale descritta disciplina».

5. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, ricordando pure che «la totale assenza di specifica connotazione tributaria del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è stata più volte ribadita dalla Corte con le sentenze nn. 167 del 1986, 431 del 1987, 256 del 1992 e con l'ordinanza n. 437 del 1993».

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, «nella parte in cui ha introdotto e stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1991 l'applicazione a carico di coloro che beneficiano di trattamento pensionistico di importo annuo lordo superiore a diciotto milioni di lire del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale».

Ad avviso del remittente sarebbero violati gli artt. 53 e 3 della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi della capacità contributiva e della progressività del sistema, conseguente alla rigida imposizione di un discrimine reddituale che non prevede quota esente, nonché per il trattamento differenziato di situazioni omogenee che ne deriverebbe e, infine, per il carattere disarticolato della normativa.

2. — La questione è inammissibile.

La norma impugnata, lasciando immutato il sistema contributivo precedente, oltre ad elevare la misura del contributo prevista dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché quella posta specificamente a carico del lavoratore dal successivo comma 15, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, ha disposto che, da tale data, nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti il contributo venga applicato a carico dei pensionati sull'intero trattamento pensionistico che superi l'importo annuo lordo di diciotto milioni.

Questa Corte, giudicando in ordine al citato art. 31 e al complesso di disposizioni anteriori sul quale esso ebbe ad innestarsi, ha ripetutamente escluso che il contributo ivi previsto abbia «un connotato tributario certo», affermando che in tutta la sistematica relativa «permangono tuttora pregnanti connotati di carattere assicurativo» (sentenza n. 431 del 1987; cfr. anche sentenza n. 167 del 1986 e ordinanza n. 437 del 1993).

Il Pretore remittente non solleva questione sull'art. 31 citato ma solo sull'art. 5, comma 13, della legge n. 407 del 1990, pur osservando che la norma impugnata risulta «inserita in un sistema disorganico e disarticolato, frammentario e caratterizzato dall'irrazionale imposizione criptotributaria indiscriminata ad aliquota fissa».

Ora, con riguardo all'imposizione del contributo è il caso di sottolineare come la non differibilità di una razionalizzazione complessiva e l'esigenza di un concreto incremento di efficienza del Servizio sanitario nazionale siano state indicate già da tempo da questa Corte quali passaggi necessari ai fini dell'attuazione del precetto di cui all'art. 32 della Costituzione (cfr. sentenza n. 534 del 1989). In tal senso nessun progresso è stato fatto dal legislatore; anzi la norma impugnata rappresenta un'ulteriore «espressione di interventi meramente episodici, non plausibili con riguardo specifico alle evidenti connotazioni d'ordine solidaristico cui deve sottostare la materia in discussione» (cfr. sentenza da ultimo citata).

Tuttavia — ripetesi — l'ambito del presente giudizio non investe la ratio del contributo, né il suo rapporto con la situazione del Servizio sanitario nazionale ed il relativo assetto normativo, ma resta circoscritto all'asserita discriminazione che la norma impugnata avrebbe determinato non consentendo l'attuazione del principio di eguaglianza nell'imposizione tributaria. E rimane allora agevole osservare che la fissazione di un limite di reddito ad un determinato livello piuttosto che ad un altro rientra nel discrezionale apprezzamento compiuto dal legislatore, in modo certamente non irragionevole, circa l'adeguatezza del reddito stesso. Né vale richiamare le tecniche impositive tributarie per censurare l'individuazione di tale limite, visto che non viene contestata la surrichiamata affermazione di questa Corte circa l'assenza di specifica connotazione tributaria nel contributo in esame.

3. — La questione è parimenti inammissibile per quanto attiene alla dedotta più generale violazione dell'art. 3 in sé, non correlata cioè al parametro di cui all'art. 53 della Costituzione.

Pervero la norma impugnata, nel fissare in diciotto milioni di lire il livello minimo intangibile dalla disposta imposizione del contributo, non esclude l'astratta possibilità che *in conseguenza del prelievo* il trattamento pensionistico risulti diminuito al di sotto di quel limite. È infatti ipotizzabile il caso che un pensionato, il quale superi appena l'indicata misura, venga in definitiva a percepire ancor meno di chi vi sia appena al di sotto: così concretizzandosi un'evidente disparità di trattamento e una intrinseca irragionevolezza dovuta proprio alla contraddizione con la ratio che postula una soglia minima. Effetto perverso, codesto, che il legislatore avrebbe ben potuto evitare con una clausola di salvaguardia in senso correttivo, agevolmente realizzabile attraverso la preclusione di quel dato prelievo che cagioni la riduzione del reddito a meno di diciotto milioni.

Ma sotto questo profilo è palese il difetto di rilevanza, posto che il ricorrente nel giudizio *a quo* non ha dedotto la descritta situazione di minima eccedenza rispetto ai diciotto milioni, ma ha chiesto (ed in tal senso si modula il *petitum* dell'ordinanza di remissione) che detto importo sia considerato interamente esente dal prelievo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1289

N. 409

Ordinanza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza pubblica - Enti pubblici - Contratti di lavoro - Disciplina - Regime previdenziale applicabile - Identiche questioni già dichiarate non fondate con sentenza n. 115/1994 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, secondo e terzo comma, così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1994 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Casa di Cura Privata M.C. S. Maria Maddalena e l'I.N.P.S., iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1994, il Pretore di Rovigo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, secondo cui «Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione» (comma 2). «Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge» (comma 3);

che, in particolare, il giudice *a quo*, a proposito della lamentata lesione dell'art. 101 Cost., rileva che le disposizioni impugnate lungi dallo svolgere funzione d'interpretazione autentica, come *prima facie* sembrerebbe, in effetti sottraggono al giudice il potere di interpretare autonomamente non già disposizioni di legge ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato o autonomo;

che, peraltro, sarebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto, a fronte di attività lavorative identiche per modalità e tipo di prestazione, rapporti di lavoro, che sarebbero soggetti alla disciplina del lavoro subordinato se si svolgono con privati o con enti statali, vengono invece considerati come rapporti di lavoro autonomo per il solo fatto di svolgersi con istituzioni locali o con istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale;

che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 38 Cost., per il fatto che la norma impugnata elimina l'inderogabilità del regime previdenziale rimettendone in sostanza l'applicabilità alla qualificazione convenzionale del rapporto adottato dalle parti in sede contrattuale;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte;

Considerato che, con sentenza n. 115 del 1994, la Corte ha giudicato su identiche questioni riferite all'art. 13, secondo e terzo comma, della legge n. 498 del 1992 e successive modificazioni, ritenendole non fondate nei sensi di cui in motivazione;

che, in particolare, la Corte ha rilevato che «non vi è alcun elemento, nel testo del citato art. 13, comma 2, che riguardi l'ipotesi di un rapporto che si sia svolto con contenuti e modalità contrastanti con la qualificazione di contratto d'opera o di prestazione professionale enunciata dalle parti o comunque collegabile alla loro dichiarazione negoziale. La norma si limita ad escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato. Ma da ciò non è dato inferire che tale esclusione trovi applicazione anche alle ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto contenuti e modalità di svolgimento propri del rapporto di lavoro subordinato; tanto meno è dato inferire un più generale precetto (che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del diritto del lavoro) secondo cui il rapporto descritto nel contratto come rapporto d'opera o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti»;

che, disattesa in questi sensi l'interpretazione proposta, cadono le censure prospettate dal giudice rimettente;

che, l'ordinanza di rimessione non adduce motivi nuovi tali da indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101 Cost., dal Pretore di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1290

N. 410

Ordinanza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Estinzione - Limitazione alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria - Impossibilità di richiedere alla Corte una «revisione in grado ulteriore» delle interpretazioni offerte dalla Corte di cassazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, ultimo comma).

(Cost., art. 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cervati Corrado, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 1993, il tribunale di sorveglianza di Brescia — chiamato a pronunziarsi sull'istanza di un condannato volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della pena, «anche pecuniaria» (comminatagli congiuntamente a quella detentiva), a seguito di positivo esito dell'affidamento in prova al

servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, «in riferimento all'art. 27 Cost. ed al principio di ragionevolezza», onde ha sollevato, questione incidentale di legittimità della disposizione suddetta, ove interpretata nel senso che l'estinzione, ivi prevista, concerne la sola pena detentiva;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire alternativamente l'inammissibilità e l'infondatezza della impugnativa.

Rilevato che, per altro, lo stesso tribunale rimettente, con diffusa argomentazione, preliminarmente sostiene che la retta esegesi della norma denunciata (anche alla stregua del canone di prevalenza della lettura conforme a Costituzione) già di per sé conduca a ritenere *esteso alla pena pecuniaria* l'effetto estintivo in parola. Ed espressamente poi *ammette* di sollevare la riferita questione unicamente al fine di evitare che la decisione, che egli andasse ad adottare in applicazione dell'art. 47 ord. pen., in tal senso interpretato, possa essere, su prevedibile ricorso del P.G., in prosieguo annullata dalla Corte di Cassazione, che con precedente pronuncia (21 settembre 1993) ha mostrato di condividere l'opposta interpretazione, restrittiva, della norma in oggetto.

Considerato che, però, l'incidente così sollevato è sotto plurimi profili inammissibile;

che infatti il giudice *a quo* contesta non una interpretazione (a suo avviso illegittima) consolidata in termini di «diritto vivente» ma, di fatto, un'unica pronuncia della Cassazione, che non gli preclude *ove possibile* — ed anzi gli impone in ogni caso come prioritaria — una «interpretazione adeguatrice» (cfr. 456/89; 121, 149, 255/94). Di talchè, quando una esegesi siffatta sia praticabile — e sia stata anzi, come nella specie, in concreto positivamente verificata — vengono con ciò stesso meno i presupposti della denuncia di illegittimità;

che, inoltre — al di là del radicale sbarramento, che si rinviene nel giudizio di costituzionalità, per questioni meramente interpretative (v. da ultimo sent. 271/91) — va sottolineato l'ulteriore limite (pure travalicato dal Tribunale *a quo*) inerente al dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, per cui non può chiedersi a questa Corte una sorta di «revisione in grado ulteriore» delle interpretazioni offerte da quell'organo (cfr. nn. 456/89 cit; 44/94);

che, per di più, anche il requisito della rilevanza non sarebbe ravvisabile in una questione, come quella in oggetto, sollevata non in funzione della decisione (che il tribunale già potrebbe adottare nel senso auspicato, in base all'interpretazione adeguatrice della norma, che a suo avviso è anzi l'unica corretta), bensì solo in prospettiva della eventualità che la decisione stessa possa andare incontro ad un futuro annullamento in sede impugnatoria;

che conclusivamente — e come già affermato in fattispecie analoga a quella odierna, con ordinanza 548/1988 — è manifestamente inammissibile la questione di legittimità quando con essa il Tribunale rimettente «censura in realtà solo una certa interpretazione che della disposizione impugnata dà la Corte di Cassazione e che egli esplicitamente, afferma di non condividere», in quanto appunto «compete al giudice *a quo* e non a questa Corte di interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto»;

che identica declaratoria di manifesta inammissibilità si impone quindi anche per l'odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento all'art. 27 Costituzione ed al principio di ragionevolezza, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 411

Ordinanza 21-28 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Titolari di più pensioni - Immediata riduzione del trattamento pensionistico complessivo - Norme di interpretazione autentica - Motivazione delle questioni esclusivamente per *relationem* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 240/1994) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, terzo, quinto, sesto e settimo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; decreto-legge 19 settembre 1992, n. 389, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438; decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in legge 1º giugno 1991, n. 166).

(Cost., artt. 3, 24, 38, 77, 101, 104, 113, 136 e 137).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); del combinato disposto degli artt. 6, commi 3, 5, 6 e 7, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 e 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 6 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166, promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Ancona, il 26 gennaio 1994 dal Tribunale di Torino, il 20 gennaio 1994 dal Tribunale di Lamezia Terme, il 5 febbraio 1994 dal Pretore di Lecce, il 14 gennaio 1994 dal Pretore di Urbino, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Ancona, il 21 gennaio 1994 dal Tribunale di Verona, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 4 ordinanze), il 28 gennaio 1994 dal Pretore di Bolzano, il 18 gennaio 1994 dal Tribunale di Pesaro, il 18 gennaio 1994 dal Tribunale di Belluno (n. 6 ordinanze), il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 3 ordinanze), il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Ancona, il 26 gennaio 1994 dal Pretore di Brescia (n. 2 ordinanze), il 9 marzo 1994 dal Pretore di Torino, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 7 ordinanze), il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Ancona (n. 2 ordinanze), il 7 febbraio 1994 dal Pretore di Chieti, il 17 marzo 1994 dal Pretore di Prato, il 9 marzo 1994 dal Tribunale di Padova, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 5 ordinanze), il 28 aprile 1994 dal Pretore di Campobasso, il 16 marzo 1994 dal Tribunale di Genova (n. 5 ordinanze), l'8 febbraio 1994 dal Tribunale di Treviso, il 17 marzo 1994 dal Tribunale di Ravenna, il 15 febbraio 1994 dal Pretore di Palmi e l'1 febbraio 1994 dal Pretore di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 121, 127, 137, 138, 157, 180, 190, 194, 195, 196, 197, 201, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 264, 265, 277, 278, 308, 325, 326, 327, 328, 329, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 386, 408, 410 e 444 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Rossi Cesira, Mairhofer Maria, Amantini Olga, Santilli Marino, Cavagnini Lucia, Boniotti Angela, Gaspari Domenico, Rovai Gino, Canneva Caterina, Luisi Teresa, e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di cinque analoghi procedimenti di appello promossi dall'INPS avverso le sentenze di primo grado che avevano riconosciuto agli appellati, titolari di pensione diretta integrata al trattamento minimo e di pensione di reversibilità maturata in epoca anteriore al 30 settembre 1983, il diritto alla riliquidazione della seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data indicata, il Tribunale di Ancona, con cinque ordinanze del 14 gennaio 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata viola: a) gli artt. 3 e 38 Cost. perchè, prevedendo l'immediata riduzione del trattamento pensionistico complessivo dei titolari di più pensioni, li sottopone a un trattamento più sfavorevole di quello previsto dall'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per i titolari di unica pensione, in contrasto con l'interpretazione del comma 7 del citato art. 6 sancita dalla sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte; b) gli artt. 101 e 104 Cost. perchè, in via di interpretazione autentica, attribuisce all'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463 del 1983 un significato difforme dall'interpretazione prevalsa nella giurisprudenza ordinaria;

che nel dispositivo delle ordinanze è affermato anche un contrasto con l'art. 77 Cost., senza peraltro alcun riscontro nella motivazione;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti alcuni dei ricorrenti chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata infondata;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 104 Cost., dal Tribunale di Verona, con ordinanza del 21 gennaio 1994, e dal Tribunale di Genova, con cinque ordinanze in data 16 marzo 1994;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale introdotto dall'ordinanza del Tribunale di Genova iscritta in R.O. n. 372/1994 si è costituita la parte privata, concludendo per la fondatezza della questione;

che in tutti i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una declaratoria di manifesta infondatezza;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Urbino con ordinanza del 14 gennaio 1994, dal Tribunale di Pesaro con ordinanza del 18 gennaio 1994, dal Pretore di Prato con ordinanza del 17 marzo 1994, nonché, in riferimento al solo art. 3 Cost., dal Pretore di Torino con ordinanza del 9 marzo 1994;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti alcuni degli assicurati chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Brescia, con ordinanza del 26 gennaio 1994, esclusivamente motivata per relationem alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione in data 26 maggio 1992 (R.O. n. 335/1992);

che nel relativo giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata aderendo a tali argomentazioni, pur rilevando l'inusualità del modo di motivazione adottato dal giudice remittente;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata infondata;

che la medesima questione è stata sollevata dal Pretore di Brescia con altra ordinanza, analogamente motivata, del 26 gennaio 1994, nella quale, congiuntamente con l'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, sono impugnati, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 Cost. e agli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166, rinviando integralmente, per le questioni aggiuntive, alla motivazione contenuta nell'ordinanza di rimessione emessa dallo stesso pretore in data 13 maggio 1993 e iscritta in R.O. n. 788/1993;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata chiedendo una declaratoria di fondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che la legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 è messa in dubbio anche dal Tribunale di Belluno con sei ordinanze in data 18 gennaio 1994, in riferimento: *a)* all'art. 3 Cost., perchè la norma denunciata determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già ottenuto, con provvedimento definitivo, il riconoscimento del diritto alla plurima integrabilità al minimo delle pensioni godute in data anteriore al 1° ottobre 1983, con cristallizzazione della pensione di reversibilità, e coloro che, trovandosi nella medesima situazione ed avendo tempestivamente fatto valere la relativa pretesa, si trovano ancora *sub iudice*; *b)* agli artt. 24 e 113 Cost. perchè la norma denunciata invade la sfera delle funzioni riservate all'autorità giudiziaria con conseguente lesione del diritto di difesa degli interessati; *c)* agli artt. 136 e 137 Cost. perchè essa vanifica le numerose sentenze costituzionali di accoglimento intervenute in materia;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che analoga questione è stata sollevata: *a)* dai Tribunali di Lecco, con diciannove ordinanze del 14 gennaio 1994, e di Padova, con ordinanza del 9 marzo 1994, dai Pretori di Chieti e di Palmi, con ordinanze del 7 e del 15 febbraio 1994, i quali impugnano il combinato disposto degli artt. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 e 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 104 Cost.; *b)* dai Tribunali di Lamezia Terme, Torino, Treviso e Ravenna e dai Pretori di Campobasso e di Bari, con ordinanze, rispettivamente, in data 20 gennaio, 26 gennaio, 8 febbraio, 17 marzo, 28 aprile e 1° febbraio 1994, le quali impugnano il combinato disposto degli artt. 6, comma 7, del d.-l. n. 463 del 1983 e 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, con riferimento, variamente distribuito, agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102 e 104 Cost.;

che nella maggior parte dei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che nei giudizi promossi davanti alla Corte costituzionale dalle ordinanze dei Pretori di Chieti e di Bari si sono costituiti gli assicurati, chiedendo che la normativa impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima;

che il Pretore di Lecce, con ordinanza del 5 febbraio 1994, premesso che «la disposizione in esame, nonostante la sua definizione quale norma di interpretazione autentica, presenta contenuto innovativo rispetto a quella di cui avrebbe dovuto specificare il significato», ha impugnato il combinato disposto degli artt. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 e 6, comma 7, del d.-l. n. 463 del 1983, limitatamente alla parte in cui dispone retroattivamente per il periodo 1° ottobre 1983 - 31 dicembre 1993, per contrasto con l'art. 3 Cost. e analoga questione, limitata al profilo della retroattività, è stata sollevata, in relazione anche ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 6, dal Pretore di Bolzano con ordinanza del 28 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale promosso dalla seconda ordinanza, si è costituita la parte privata concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che i giudizi introdotti dalle 53 ordinanze, avendo per oggetto questioni identiche o analoghe, possono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, è già stata decisa da questa Corte, nel senso della parziale fondatezza, con sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., mentre restano assorbite le censure riferite agli artt. 24, 77, 101, 102, 104, 113, 136 e 137 Cost., anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma 22, e dell'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463;

che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992 e dell'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991 sono motivate esclusivamente *per relationem*, e pertanto devono, per questa ragione, essere dichiarate manifestamente inammissibili, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 173 del 1987; ord. nn. 166, 311, 552 del 1987, 234 e 405 del 1991, 28 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) — già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 1994 — sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 77, 101, 104, 113, 136 e 137 della Costituzione, dai Tribunali di Ancona, Belluno, Pesaro, Verona e Genova e dai Pretori di Urbino, Prato, Brescia e Torino, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e del citato art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Tribunali di Lecco, Lamezia Terme, Torino, Treviso, Padova e Ravenna e dai Pretori di Bolzano, Bari, Chieti, Lecce, Palmi e Campobasso, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza R.O. n. 225/94 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1292

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 81

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 novembre 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale - Previsione che il programma integrato possa costituire variante al piano regolatore generale e variante o deroga al regolamento edilizio - Previsione altresì della facoltà della regione di apportare, senza alcun limite, modifiche d'ufficio al programma stesso - Imposizione a carico del comune di provvedere, a pena di decadenza, entro centoventi giorni nel caso di restituzione degli atti per integrazione o rielaborazione - Obbligo del comune di adottare un nuovo programma integrato relativamente alla parte inattuata di precedente programma - Indebita compressione dell'autonomia comunale - Irragionevolezza della impugnata normativa e contrasto con la disciplina statale in materia (legge n. 179/1992) - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 393/1992, nonché nn. 157/1990, 212/1991 e 61/1994.

(Delibera legislativa regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994).

(Cost., artt. 5, 117 e 128).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale il 12 ottobre 1994, comunicata al Commissario del Governo il 17 ottobre 1994, e concernente «programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale».

Con telegramma 8 luglio 1994 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 9 giugno 1994, (corretta come da nota 21 giugno 1994 del Presidente del Consiglio regionale), poi riapprovata senza modificazioni.

Come noto, l'art. 16 della legge statale 17 febbraio 1992, n. 179 ha previsto la «nuova figura» (così la sentenza Corte costituzionale 19 ottobre 1992, n. 393) del programma integrato di intervento, non precisando però — specie dopo la dichiarazione della legittimità costituzionale dei commi da 3 a 7 del citato art. 16 — le modalità «di coordinamento con gli strumenti tipici di disciplina di settore, soprattutto in relazione ai piani di coordinamento e a quelli paesistici, nonché ai piani regolatori generali» (così l'anzidetta sentenza).

L'art. 7, quinto comma della delibera legislativa ora in esame permette che «il programma integrato non risulti conforme con il piano regolatore generale o con il regolamento edilizio», ossia costituisca rispettivamente variante del primo e/o deroga al secondo. Qualora ciò accada, il programma integrato deve essere trasmesso alla Regione. Questa — secondo l'art. 9 della delibera legislativa — può *a)* approvare il programma come adottato, *b)* richiedere al comune di apportarvi specifiche modifiche (con effetto di approvazione se ad esse il comune consente), *c)* rinviarlo al comune «per integrazione o per rielaborazione», *d)* approvarlo apportandovi però modifiche d'ufficio, ed infine *e)* non approvarlo. Pervero, quest'ultima eventualità non è esplicitamente prevista, e però appare desumibile mediante interpretazione sistematica.

Neppure esplicitamente prevista è l'eventualità che la regione introduca modifiche d'ufficio (ed in quali casi ciò sia possibile); peraltro sembra che modifiche d'ufficio siano consentite dal (tutt'altro che univoco) quarto comma dell'art. 9.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 della delibera legislativa prevedono la «entrata in vigore» del programma integrato sottoposto all'esame della Regione perché non conforme al piano regolatore generale e/o al regolamento edilizio. Il successivo quinto e sesto comma ricollegano al programma integrato effetti sui diritti di proprietà immobiliare: si parla infatti di «vincoli» come da piano regolatore generale e di espropriazioni come da strumento attuativo. Tali effetti avrebbero durata decennale (arg. dal settimo comma) e però sopravviverebbero al decorso del decennio (arg. dall'ottavo, nono e decimo comma). In particolare, al nono e decimo comma, l'art. 10 impone ai comuni dotati di programma integrato non attuato o solo parzialmente attuato di rinnovarlo alla scadenza del decennio di efficacia; e ciò persino mediante intervento sostitutivo.

A sé stante rispetto ai precedenti commi dell'art. 10, e però molto innovativo ed al tempo stesso suscettibile di molteplici e divergenti interpretazioni, è il dodicesimo comma dell'articolo stesso, ove si prevede che «in sede di realizzazione degli interventi... possono essere autorizzate... variazioni o modifiche alle concessioni edilizie». Sembra di comprendere che, più che a modifiche a concessioni già rilasciate od a penetranti controlli sui progetti presentati per ottenerle, si alluda ad un mutamento della natura della concessione edilizia, da atto del sindaco (o assessore delegato) di controllo sulla coerenza dei progetti agli strumenti urbanistici ad atto disponente «previa deliberazione del consiglio comunale» varianti particolari a tali strumenti (ossia non solo eccezionalmente «in deroga»): significative le «tolleranze» e l'assenza dell'avverbio «congiuntamente» nella espressione «qualora si verifichino le seguenti condizioni» (per il che, ad esempio, tutto sarebbe consentito sol che «non vengano violate le norme vigenti in materia di edilizia sismica»).

A questo quadro, già di per sé preoccupante, occorre aggiungere che l'art. 2, sesto comma, consente interventi nelle zone omogenee A (ossia sui centri storici) con aumento delle volumetrie «in misura non superiore al 5%» (e però forse con un'ulteriore 5% di «tolleranza») senza una precisa delimitazione della nozione, essa pure suscettibile di interpretazioni molteplici, di «nuovi servizi e attrezzature pubblici», e con ormai anacronistica restrizione della salvaguardia ai «singoli edifici»; e che l'art. 13 esclude dal calcolo della «volumetria complessiva preesistente» i volumi edificati abusivamente o sulla base di concessione edilizia illegittima, senza però prescrivere la previa demolizione degli edifici così realizzati.

Le disposizioni sin qui menzionate, contenute nella delibera legislativa, contrastano *a)* con l'«ordine delle competenze tra regione e comune delineato dalla legislazione statale», e *b)* con gli insegnamenti contenuti nella menzionata sentenza n. 393/1992 che ha censurato — sebbene anche con riguardo ad altro parametro costituzionale — disposizioni statali talune delle quali identiche a quelle ora prodotte dalla regione.

Le rispettive «funzioni» della regione e dei comuni sono determinate da «leggi generali della Repubblica» (art. 128 della Costituzione, che si collega con l'art. 5 della Costituzione). Tali leggi nella materia «urbanistica» (art. 117 della Costituzione) attribuiscono alla regione la «funzione» di approvare gli strumenti urbanistici di coordinamento (per i quali lo Statuto della regione Campania prevede la competenza del consiglio regionale) e gli strumenti urbanistici «generali», *alias* diversi da quelli «attuativi». Questa attribuzione regionale, essenziale al governo del territorio, è stata confermata persino dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ove sono previste «procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali» solo se «finalizzate all'adeguamento degli *standards*»; d'altro canto, il programma integrato di che trattasi — proprio per l'ampiezza e sostanziale indeterminatezza delle finalità che può perseguire — non è qualificabile come mero «strumento attuativo» (del resto l'art. 2, primo comma, della delibera legislativa lo qualifica — con singolare accostamento dei contrari — strumento al tempo stesso «programmatico ed attuativo»).

In questo quadro, e tenuto anche conto di quanto imposto dall'art. 2, terzo e quarto comma, della delibera legislativa (in coerenza con l'art. 16, secondo comma, della citata legge n. 179/1992), una procedura semplificata con compressione dei «tempi» per l'esame del programma integrato, ed eventuale silenzio approvazione, non pare coerente né con i parametri costituzionali testé menzionati né con l'interesse anche «nazionale» al buon governo del territorio. Tra l'altro, il silenzio-approvazione è istituito che può essere previsto — allorché si tratta dell'approvazione di strumenti urbanistici generali e delle altre deliberazioni da sottoporsi al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 125, primo comma, della Costituzione — solo nei casi consentiti dalla legge statale; ché diversamente tale controllo diverrebbe eludibile. Più in generale, il silenzio-approvazione non può assurgere, da semplice «rimedio» contro disfunzioni, a modalità normale di amministrazione, specie per le «funzioni» di maggiore rilievo politico-amministrativo; e ciò anche per prevenire la eventuale tentazione ad amministrare — se del caso con l'ausilio di «ostruzionismo della maggioranza» — mediante meri comportamenti di inerzia, immotivati e quindi non trasparenti, anziché mediante atti regolarmente prodotti e quindi comportanti esplicite responsabilità verso il «popolo» (art. 1 della Costituzione) e, in particolare, verso lo specifico corpo elettorale.

Comunque, ancor più radicale, e perciò assorbente, è la considerazione che nessuna «legge generale della Repubblica» e nessun «principio» recato dalla legislazione statale attribuisce al programma integrato, solo «abbozzato» dal citato art. 16 della legge n. 179/1992, la potenzialità di variare gli strumenti urbanistici generali e di

derogare ai regolamenti edilizi; sicché non pare che la regione sia «libera» di prevedere programmi integrati non conformi ai predetti strumenti e regolamenti. Occorre aggiungere, a questo proposito, che gli artt. 869 e 871 cod. civ. — disposizioni fondamentali per la disciplina dei rapporti, rispettivamente, tra proprietà fondiaria e pianificazione urbanistica e tra proprietà fondiaria e «norme di edilizia» — prevedono soltanto i piani regolatori (cioè gli strumenti urbanistici generali) e le anzidette «norme», non anche programmi integrati i quali contrastino con tali strumenti e «norme». La legge regionale non può invadere il campo del «diritto privato», raffigurante il programma integrato «non conforme» e ad esso attribuendo valenze (sulle proprietà fondiarie) non consentite dalla legislazione statale; il programma integrato invece «conforme» trae valenze non da se stesso ma dagli strumenti e «norme» che l'hanno preceduto.

Per contro, non paiono coerenti con le «leggi generali della Repubblica» di cui all'art. 128 della Costituzione e con i «principi» di cui all'art. 117 della Costituzione:

a) la indeterminatezza dell'art. 9, quarto comma, della delibera legislativa, che — per come il comma è scritto — può consentire, senza alcun limite, modifiche d'ufficio ad opera della regione;

b) l'imposizione a carico del comune, contenuta nel successivo comma 5, di «provvedere» ed entro centoventi giorni, a pena di «decadenza» del programma integrato (decadenza che non è chiaro se comporti preclusione sostanziale);

c) l'imposizione a carico del comune, prevista dall'art. 10, nono e decimo comma, dell'obbligo di adottare un nuovo programma integrato relativa alla «parte inattuata» di precedente programma; obbligo che — tra l'altro — deresponsabilizza gli eventuali promotori privati interessati e protrae indefinitamente i «vincoli» cui si è accennato.

Le disposizioni cui si è testè accennato si traducono in altrettante «compressioni della autonomia» comunale (tra le pronunce di codesta Corte in argomento si menzionano le recenti sentenze nn. 157/1990, 212/1991 e 61/1994). Dette «compressioni» potrebbero divenire vistose, qualora la regione si rendesse non solo promotrice ma anche protagonista (tramite modifiche d'ufficio) di una urbanistica gestita attraverso una molteplicità di programmi integrati in deroga agli strumenti urbanistici generali. Per contro, e parimenti, potrebbe divenire non infrequente la compressione dell'esercizio concreto della «funzione» regionale di approvazione degli strumenti urbanistici generali, qualora più comuni — magari simultaneamente — sottoponessero alla regione voluminosi programmi integrati non esaminabili nel ristretto «tempo» previsto dall'art. 9, primo comma, della delibera legislativa.

Le disposizioni contenute nell'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, sono, di riflesso, affette da illegittimità costituzionale (l'art. 10, primo comma, sembra ricollegarsi soltanto all'art. 8 della delibera legislativa).

Quanto alle disposizioni recate dall'art. 10, quinto e sesto comma, esse appaiono affette da illegittimità costituzionale per la parte in cui abbiano a riferirsi ai programmi integrati «non conformi» agli strumenti urbanistici generali e/o ai regolamenti edilizi; ciò per quanto dianzi osservato in tema di salvaguardia delle proprietà fondiarie. Del resto, il programma integrato potrebbe divenire, se mal gestito, un mezzo nelle mani di interessi «forti» contro le proprietà minori.

L'art. 10, dodicesimo comma, appare affetto da manifesta illegittimità costituzionale, in relazione ai parametri già evocati ed ai puntuali insegnamenti contenuti nel par. 5 della citata sentenza Corte costituzionale n. 393/1992 (non a caso evocata nell'atto di rinvio). Il testo del comma — in più punti oscuro — consente una interpretazione comportante lacerazione del «principio di distinzione tra programmazione territoriale... e legittimazione all'esecuzione dell'opera»; per non dire che, attraverso «tolleranze» quantitative e di altro genere, esso discrimina tra soggetti operanti nell'ambito di un programma integrato ed altri soggetti cui siano rilasciate «semplici» concessioni edilizie. Comunque, anche per questo dodicesimo comma deve osservarsi che nessuna «legge generale della Repubblica» e nessun «principio» della legislazione statale consente al Sindaco (o all'assessore delegato) di utilizzare l'istituto della concessione edilizia per raggiungere i risultati elencati nelle lettere da a) a g) del comma stesso.

Censure sono state dianzi formulate nei riguardi dell'art. 2, sesto comma, della delibera legislativa; il contrasto con l'art. 17 della legge «ponte» 6 agosto 1967, n. 765, appare evidente, come pure evidente è la ambiguità dell'art. 7, primo comma, periodo secondo della delibera legislativa. Anche per tale comma 6 occorre ribadire che nessuna legge generale o «principio» consente di affidare al programma integrato la idoneità a legittimare interventi sui centri storici e aumenti della «volumetria complessiva» dell'«ambito urbano» coinvolto.

L'art. 13 della delibera legislativa è ad essa pervenuto dal (dichiarato incostituzionale) quinto comma dell'art. 16 della legge n. 179/1992; ed introduce un ulteriore elemento di irragionevolezza, dal momento che si traduce in un premio all'abusivismo: dire che quei volumi «non sono computabili» equivale a dire che essi «si aggiungono» e, come tali, sono commerciabili con maggior profitto. La caducazione dell'art. 13 comporta eliminazione anche del non aggiornato secondo periodo di esso.

Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto agli articoli indicati nel telegramma di rinvio.

Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 28 ottobre 1994

Franco FAVARA - Avvocato dello Stato

94C1225

N. 82

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 novembre 1994
(dell'assemblea regionale siciliana)*

Regione Sicilia - Istruzione pubblica - Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario - Previsione della facoltà dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di derogare, limitatamente all'anno accademico 1994-1995, ai criteri di formazione della graduatoria per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3, terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994, emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - Previsione, altresì, della facoltà delle opere universitarie di praticare tariffe privilegiate per la fruizione di servizi di mensa ed alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di studio - Estrema genericità dell'ambito di esercizio del potere derogatorio e violazione dei principi della legislazione statale in materia (artt. 4, legge n. 390/1991 legge n. 537/1993) ispirati alla necessità di assicurare uniformità di trattamento degli studenti e di evitare discriminazioni nell'esercizio del diritto allo studio.

(Legge regione Sicilia del 25 ottobre 1994, n. 809, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 34; statuto regione Sicilia art. 17, lett. d), in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e all'art. 3, terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 25 ottobre 1994 ha approvato il disegno di legge n. 809 dal titolo «Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario» pervenuto a questo commissariato dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 28 ottobre 1994.

L'articolo unico di cui è composto il provvedimento legislativo testualmente recita:

«1. — L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, limitatamente all'anno accademico 1994/1995, a derogare ai criteri di formulazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché all'attribuzione dei predetti benefici e servizi per corsi di laurea ed anni di corso previsti dall'art. 2, terzo comma, del medesimo decreto.

2. — Le opere universitarie hanno facoltà di praticare tariffe privilegiate per la fruizione dei servizi di mensa ed alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di studio».

La disposizione testè riportata dà adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto degli artt. 3 e 34 della Costituzione nonché della violazione dell'art. 4 della legge n. 390/1991 e dell'art. 3, terzo comma del d.P.C.M. 13 aprile 1994, in relazione ai limiti posti al legislatore siciliano dall'art. 17 lett. d) dello statuto speciale.

Secondo questa ultima disposizione statutaria, e le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 246/1985, è riconosciuta al legislatore regionale una competenza in materia di istruzione universitaria limitata dai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e rivolta al soddisfacimento delle condizioni particolari e degli interessi propri della regione; competenza peraltro riaffermata, con il medesimo contenuto, dall'art. 11 della legge n. 390/1991.

La norma in questione delega «in bianco» all'assessore regionale preposto al ramo il potere di derogare, seppure per il solo anno accademico 1994/1995, ai criteri determinati uniformemente a livello nazionale dal d.P.C.M. 13 aprile 1994, per la redazione delle graduatorie valide per l'ammissione ai benefici e servizi previsti dalla legislazione statale vigente in favore degli studenti universitari.

L'estrema genericità dell'ambito di esercizio del potere derogatorio concesso all'Assessore regionale, che non trova peraltro adeguata motivazione e congruo supporto nei lavori parlamentari, potrebbe trarre origine con ogni verosimiglianza delle recenti manifestazioni di protesta attuate dagli studenti dell'Ateneo del capoluogo siciliano avverso l'applicazione dei criteri innovativi legati prioritariamente al merito, introdotti con il già citato d.P.C.M. del 13 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390/1991 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previo parere del C.U.N. e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'art. 4 della legge n. 390/1991, ai fini di assicurare uniformità di trattamento ed evitare conseguentemente disparità nell'esercizio del diritto allo studio tutelato dall'art. 34 della Costituzione, demanda all'autorità statale il compito di determinare i requisiti di merito e delle condizioni economiche richiesti per beneficiare dei servizi erogati dalle strutture universitarie.

L'individuazione di criteri, comunque difformi da quelli stabiliti per gli studenti di tutti gli Atenei del territorio nazionale, produce necessariamente una violazione dei principi di eguaglianza nei confronti degli universitari delle altre regioni nonché degli stessi studenti siciliani che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti dalla normativa statale, potrebbero vedersi esclusi dall'accesso alle provvidenze in virtù della emananda disciplina derogatoria regionale, e pertanto impediti o comunque menomati nell'esercizio del loro diritto allo studio.

La prospettata violazione dei suddetti principi costituzionali risulta ancor più grave laddove si consideri che viene effettuata con atto amministrativo cui non vengono posti dal legislatore limiti di sorta nell'individuazione dei criteri alternativi a quelli fissati a livello nazionale.

Orbene non può ritenersi, ad avviso del ricorrente, che la competenza di cui all'art. 17 lett. a) dello statuto speciale sia talmente ampia da ricomprendere la possibilità di autorizzare si ribadisce senza prefissione di alcun criterio o limite, deroghe a fonti normative secondarie statale attuative di specifico dettato legislativo, giacché in tal modo operando si configura una palese elusione di quest'ultimo.

Se la norma regionale fosse attuata, infatti, troverebbero ingresso criteri di selezione dei beneficiari difformi o addirittura contrastanti con quelli fissati dal terzo comma del d.P.C.M. del 13 aprile 1994, per cui è determinante il merito e soltanto a parità di posizioni la condizione economica.

Potrebbe, invero, configurarsi, ad esempio, l'ipotesi che la valutazione delle disagiate condizioni economiche superi quella del merito considerato prevalente dal legislatore nazionale in attuazione del dettato costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 34.

D'altronde che l'uniformità di trattamento, con la correlata univocità nella determinazione dei criteri di selezione, finalizzata alla concreta realizzazione del diritto allo studio universitario possa essere garantita esclusivamente dall'autorità statale trova indiretta conferma nella decisione di codesta Corte n. 281/1992 ove viene riconosciuta la competenza dello Stato a stabilire il coordinamento e la programmazione degli interventi nella materia in questione.

La norma *de qua*, derogatoria ed invasiva della competenza statale, non può ritenersi inoltre giustificata dalla mancata adozione di un provvedimento legislativo regionale con cui si dà attuazione alle previsioni contenute nel capo III della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Detto provvedimento (che avrebbe dovuto essere adottato entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 390 e che si trova ancora presso la competente commissione di merito), nel disciplinare le modalità di accesso ai servizi ed alle provvidenze non fruibili dalla generalità degli studenti, secondo quanto stabilito dall'art. 7, primo comma lettera c) della cennata legge, non potrebbe in ogni caso infatti esimersi dal rispetto dei criteri di cui all'art. 4 e nella fattispecie quindi del d.P.C.M. 13 aprile 1994.

Il contenuto dell'art. 7 seppure rivolto alle regioni a statuto ordinario, si ritiene, invero, riferibile anche alla regione siciliana in virtù del combinato disposto dell'art. 11 della stessa legge e dell'art. 17, lett. d), dello statuto speciale.

Quest'ufficio non ignora che vaste rappresentanze degli universitari siciliani hanno vivamente manifestato la loro contrarietà al citato d.P.C.M., ritenuto lesivo degli interessi degli studenti bisognosi poiché il criterio del reddito è postergato a quello del merito.

Tuttavia non può non rilevarsi che se ingiustizie dovessero ravvisarsi nel provvedimento del governo nazionale e/o nella legge di cui esso costituisce attuazione esse non potrebbero che essere eliminate rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Parlamento Nazionale che le hanno poste in essere, non essendo giuridicamente ammissibile, seppure umanamente comprensibile, una deroga, peraltro temporanea ed indeterminata attraverso l'adozione di una legge da parte di un organo non competente.

P. Q. M.

E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana;

Visto l'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna l'art. 1, primo comma del disegno di legge n. 809 dal titolo «Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario» approvato dall'assemblea regionale nella seduta del 25 ottobre 1994 per violazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione nonché dell'art. 4 della legge n. 390/1991 e dell'art. 3, terzo comma del d.P.C.M. 13 aprile 1994, in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. d) dello statuto speciale.

Palermo, addì 2 novembre 1994

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

94C1226

N. 42

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 novembre 1994
(del presidente della regione siciliana)

Regione Sicilia - Finanza regionale - Diniego di apertura di un conto corrente postale a cura dell'ufficio del registro di Roma per la riscossione della tassa sulle concessioni governative regionali istituita con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, sul presupposto che la possibilità di avvalersi degli uffici dell'amministrazione statale riguardi soltanto la riscossione di tributi erariali di spettanza regionale e non anche di quelli deliberati direttamente dalla regione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale cooperazione nonché di avvalimento degli uffici statali per la riscossione delle entrate deliberate dalla regione e per l'esazione delle entrate patrimoniali, sancito dallo statuto - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 216/1987, 214/1988, 470/1988, 139/1990 e 232/1991.

(Note Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/93 Sicilia).

(Statuto regione Sicilia, artt. 20 e 36).

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on.le prof. Francesco Martino, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 453 del 26 ottobre 1994, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, giusta procura in margine al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94, pervenuta all'assessorato regionale bilancio e finanze il 15 settembre 1994, nonché della nota 24 novembre 1993, n. 3/2138/93 Sic., aventi ad oggetto il diniego di apertura di un conto corrente postale a cura dell'ufficio del registro di Roma per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali istituite con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.

FATTO

Con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, si è provveduto al riordino delle tasse sulle concessioni governative regionali con effetti decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Ai fini della disciplina del pagamento delle predette tasse, l'art. 6, terzo comma, facendo rinvio alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, prevede che alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative si proceda tramite gli uffici del registro.

Con il che devesi intendere, in relazione all'accentramento delle strutture di riscossione delle tasse sulle concessioni governative disposto con l'art. 2 del d.m. 12 dicembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 335 del 28 dicembre 1972) che alla detta riscossione, allo stato, unitamente provvede, per l'intera nazione, «l'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative» di Roma [art. 3, lett. a), e art. 4 del d.P.R. n. 641/1972 e art. 2 del d.m. succitato].

In conseguenza, con nota, n. 304795 del 25 settembre 1993 l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in esecuzione del disposto di cui al richiamato art. 6, terzo comma, della legge regionale n. 24/1993, ha provveduto a chiedere al Ministero delle finanze di volere autorizzare l'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma a far sì che venga istituito, da parte dell'amministrazione postale, un apposito conto corrente per il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in parola.

Il predetto Ministero con nota n. 3/2138/93 sic. del 24 novembre 1993 ha dichiarato di non concordare con la predetta richiesta avanzata dalla regione siciliana sostenendo che la possibilità di avvalersi degli uffici periferici dell'amministrazione statale riguarda soltanto la riscossione di tributi erariali di spettanza regionale e va esclusa invece per la riscossione di tributi deliberati direttamente dalla regione, quali le tasse sulle concessioni governative in discorso.

Con riferimento alla predetta nota ministeriale l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha, con lettera 308080 del 22 febbraio 1994, rilevato come l'istituto dell'avvalimento degli uffici periferici dell'amministrazione statale (tra i quali va annoverato — né il Ministero lo contesta — anche l'ufficio del registro di Roma), previsto dall'art. 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 6 luglio 1965, n. 1074), operi indistintamente per l'esercizio di tutte le funzioni esecutive ed amministrative spettanti in materia alla regione ai sensi dell'art. 20 dello statuto siciliano e, quindi, senza discriminare fra tributi erariali di spettanza della regione e tributi da questa direttamente deliberati.

Ciò nonostante, il Ministero delle finanze, con la lettera del 10 agosto 1994 — a firma del Ministro — ha definitivamente escluso, nella fattispecie, la possibilità del suddetto avvalimento, riportandosi alle motivazioni espresse nella precedente nota del 24 novembre 1993.

DIRITTO

1. — Violazione degli artt. 36 e 20 dello statuto della regione siciliana e degli artt. 2 e 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

La norma dell'art. 20 dello statuto attribuisce alla regione potestà esecutive ed amministrative proprie e piene in tutte le materie in cui la stessa ha competenza legislativa; dal che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che al potere normativo segue, come necessario corollario ed entro gli stessi limiti, la potestà amministrativa, trattandosi di attività che procede, di regola, parallelamente, in attuazione del decentramento conseguente all'autonomia.

Come è noto, la giurisprudenza di codesta Corte ha riconosciuto, che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto, la regione ha, nella materia finanziaria, competenza legislativa concorrente, sia in ordine alla istituzione di tributi propri (da essa direttamente deliberati), sia in ordine ai tributi erariali, attribuiti alla spettanza regionale dalle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria con la esclusione del regime doganale, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 39 del st. e delle imposte di produzione, dei proventi del monopolio e del lotto, riservati allo Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 36.

Siffatta competenza normativa è stata, del resto, confermata e precisata con l'art. 6 delle norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965) che stabilisce che le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano nel territorio della regione «salvo quanto la regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante».

Infine per quanto riguarda il contenuto e l'ampiezza della potestà esecutiva ed amministrativa regionale nella materia finanziaria, deve farsi riferimento alle disposizioni di cui all'art. 8 delle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria che stabilisce, in forma ampia ed omnicomprensiva che, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale. Concretamente nessuna limitazione è stata posta all'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative nella specifica materia finanziaria, essendosi ritenuto sufficiente ed adeguato il richiamo alla norma statutaria (art. 20).

Per quanto riguarda poi la particolare attività di riscossione delle entrate di spettanza della regione, il terzo comma dell'art. 8 n. a. stabilisce che, per ciò che concerne «le imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse», mentre per le «entrate di natura diversa da quella suindicata la regione può provvedere direttamente o mediante concessione».

Ben vero la competenza della regione siciliana in materia di riscossione dei tributi di sua spettanza non può revocarsi in dubbio ed è stata costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, sia sotto la vigenza del regime provvisorio dettato dall'art. 2 d.-l. 12 aprile 1948, n. 507, sia dopo l'emanazione delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074/1965.

Con particolare riguardo ai sistemi di riscossione dei tributi di spettanza regionale, tanto se istituiti dallo Stato che dalla regione (tributi propri), codesta ecc.ma Corte ha puntualizzato che gli artt. 8 e 9 delle norme di attuazione dello statuto «prevedono soluzioni aperte sia alla gestione diretta regionale che a quella statale ovvero alla concessione» (sentenza n. 61/1987; negli stessi termini sentenza n. 959/1988).

Pertanto l'impugnata nota del Ministero delle finanze del 10 agosto 1994 che ha definitivamente respinto la richiesta avanzata dalla regione siciliana di potersi avvalere dell'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, in quanto la possibilità di avvalersi degli uffici dell'amministrazione statale riguarda soltanto la riscossione di tributi erariali di spettanza regionale e non anche quelli deliberati direttamente dalla regione, risulta in manifesto contrasto con le norme statutarie contenute negli artt. 36 e 20 e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria e segnatamente con l'art. 8 di queste ultime che, per la riscossione dei tributi di spettanza regionale, tanto propri che erariali, prevede invece la possibilità per la regione di avvalersi di detti uffici dell'amministrazione statale.

2. — Violazione delle medesime attribuzioni costituzionali di cui sopra, anche in relazione al principio di ragionevolezza.

Il sistema finanziario della regione siciliana è stato conformato dallo statuto al metodo della separazione nel senso che alcuni tributi vengono riservati allo Stato, altri tributi vengono attribuiti alla regione, la quale provvede per questi ultimi alla riscossione.

Questo sistema, come esattamente viene rilevato dalla dottrina, è di più semplice applicazione ma rappresenta l'inconveniente di richiedere un doppio apparato fiscale (quello relativo ai tributi oggetto della riserva statale e quello concernente i tributi dei quali il potere di riscossione è stato trasferito alla regione).

È stato proprio per evitare l'assurdità oltre che l'antieconomicità di un siffatto doppio apparato fiscale che il legislatore è intervenuto con l'art. 8 delle norme di attuazione accedendo a quell'istituto dello «avvalimento» che, per le sue caratteristiche avrebbe unicamente potuto eliminare l'evidenziato inconveniente.

Gli stessi motivi che vogliono siano evitate duplicazioni di strutture preordinate alla riscossione spingono a far ritenere che l'art. 8 succitato deve intendersi abbia voluto escludere anche la costituzione, per la medesima regione, di una separata struttura amministrativa con il compito di provvedere alla riscossione dei tributi dalla stessa istituiti. Ed invero è stato fino ad oggi pacificamente e pienamente applicato il principio secondo il quale l'amministrazione regionale per la riscossione delle entrate dalla stessa deliberate e per l'esazione delle entrate patrimoniali normalmente ed in via generale si è avvalsa e si avvale degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. n. 1074/1965, senza, per conseguire tale scopo, dovere istituire una nuova struttura amministrativa propria opportunamente ramificata che oltretutto sarebbe ben più costosa per la regione di quanto lo è

l'avvalersi delle analoghe strutture dell'amministrazione finanziaria statale. Si pensi, al riguardo, alla gestione dei beni del demanio regionale ed alla riscossione dei relativi canoni, nonché alla riscossione delle entrate relative al patrimonio indisponibile e disponibile della stessa regione (ad esempio la riscossione dei canoni di locazione di circa settemila appartamenti delle case *ex Escal*) condotte in atto dagli uffici del registro e dagli uffici delle *ex* intendenze di finanza (oggi sezioni staccate della direzione regionale delle entrate).

Il ribaltamento del summenzionato principio fino ad oggi pacificamente applicato, operato dal Ministero delle finanze con le impugnate note, si appalesa ancor più irragionevole e contraddittorio se si ha riguardo anche alla motivazione contenuta nella nota del 10 agosto 1994 e cioè che «non spetta allo Stato bensì alla regione curare la istituzione del predetto conto corrente postale in quanto i relativi oneri, posti a carico dell'erario, non verrebbero compensati da alcuna entrata aggiuntiva, contrariamente a quanto potrà verificarsi per codesta regione».

Ebbene detta affermazione è assolutamente destituita di fondamento in quanto, com'è noto, l'art. 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria prevede che «la regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale...».

3. — Violazione delle medesime attribuzioni costituzionali di cui sopra, anche in relazione al principio di leale cooperazione.

In via subordinata, qualora — in denegata ipotesi — si dovesse riconoscere che non spetta alla regione siciliana la potestà di avvalersi dell'ufficio del registro di Roma per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali istituite con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, egualmente risulterebbero lese le attribuzioni della regione in materia finanziaria.

È incontestabile infatti, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, che il principio della leale cooperazione è alla base dei rapporti tra Stato e regioni ed in particolare, di quelli fra essi ordinati su base paritaria cioè i c.d. rapporti orizzontali (sentenza n. 214/1988).

Detto principio impone, nella configurazione che ne dà la Corte, obblighi di azione amministrativa e in altri casi di conformazione dell'organizzazione (ad esempio di consentire l'avvalimento degli uffici statali da parte delle regioni e di uffici regionali da parte dello Stato) per rendere possibile la cooperazione e il funzionamento delle amministrazioni (sentenze nn. 216/1987, 470/1988 e 232/1991).

Nella specie la collaborazione tra l'amministrazione statale e quella regionale in materia di riscossione delle imposte di spettanza regionale è volta al fine di prevenire inutili duplicazioni o sprechi nelle attività dei predetti enti in ossequio peraltro al principio del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione (cfr. sentenza n. 139/1990).

P. Q. M.

Con riferimento ai richiamati artt. 36 e 20 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione violati, con riserva di ulteriori illustrazioni in memoria, si chiede, pertanto, all'ecc.ma Corte costituzionale che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli atti impugnati con il presente ricorso voglia:

a) *annullare le note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94, e 15 settembre 1993, n. 3/2138/93 Sic;*

b) *dichiarare che spetta alla regione siciliana la potestà di avvalersi dell'ufficio del registro di Roma, tasse sulle concessioni governative, mediante l'apertura a cura di quest'ultimo di un conto corrente postale per il versamento delle tasse sulle concessioni governative regionali istituite con la legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.*

Palermo-Roma, addì 12 novembre 1994

Avv. Francesco TORRE - Avv. Francesco CASTALDI

N. 43

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 novembre 1994
(del presidente della regione siciliana)

Regione Sicilia - Finanza regionale - Reiezione della richiesta della regione Sicilia di voler impartire idonee istruzioni all'A.C.I. perché fossero versati nelle casse regionali, a decorrere dal 1° gennaio 1993 i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa comunale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976, n. 691 (convertito in legge 30 novembre 1976, n. 786) nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione, a cui lo statuto riserva il gettito delle imposte erariali riscosse nel proprio territorio con l'eccezione di quelle il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, non essendo la sovrattassa in questione riconducibile a tale eccezione.

(Nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/1994).

(Statuto regione Sicilia, art. 36).

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on.le prof. Francesco Martino, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 474 del 3 novembre 1994, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre giusta procura in margine al presente atto ed elettivamente domiciliato a Roma nella sede dell'ufficio della stessa regione, via Marghera, 36, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica a Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994 n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui è stata respinta la richiesta della regione di voler impartire idonee istruzioni all'A.C.I. perché fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1° gennaio 1993 i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362.

FATTO

La richiesta dell'assessorato regionale bilancio e finanze, formulata con nota 29 aprile 1993, n. 297363 e sollecitata con la «nota ultima 22 giugno 1944, n. 2/F 299005», citata nell'atto impugnato, traeva spunto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, nell'attribuire (art. 23) alle regioni a statuto ordinario la sovrattassa e la tassa speciale di cui sopra oltre all'intera tassa automobilistica, rende manifesto che i relativi proventi non sono diretti a soddisfare particolari finalità di esclusiva competenza statale.

Ma a tale indiscutibile argomento il Ministero ha replicato che le norme in materia di sovrattassa diesel e di tassa speciale sul g.p.l. o gas metano per uso di autotrazione, in mancanza di declaratoria di illegittimità costituzionale ad opera di codesta Corte su impugnativa della regione siciliana «devono essere applicate nella loro interezza da parte dell'amministrazione».

Né vi sarebbe alcuna contraddittorietà tra l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario dei proventi di dette tasse e la permanenza della loro sottrazione alle regioni a statuto speciale, trattandosi di una libera scelta del legislatore nazionale che non può essere contraddetta se non dalle decisioni di codesta Corte.

Il Ministero sottolinea infine che la riserva all'erario delle tasse oggetto della richiesta avanzata dalla regione siciliana e operante anche nelle altre regioni a statuto speciale e che in queste ultime l'intera disciplina delle tasse automobilistiche e di competenza statale.

La suindicata nota ministeriale, palesemente invasiva delle attribuzioni della regione ricorrente in *subiecta materia*, viene censurata per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 — che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalità insito nell'art. 36 dello statuto (Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 1990, n. 260) — spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, eccettuate quelle «il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Due sono quindi i requisiti per la (eccezionale) riserva al bilancio dello Stato delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della regione: *a)* che il nuovo provento sia diretto a soddisfare particolari finalità; *b)* che tali finalità siano direttamente specificate nella legge istitutiva della nuova entrata.

Nella specie non solo non ricorre il secondo elemento, attesa la pacifica mancanza nelle citate disposizioni di una clausola di destinazione dei relativi proventi al soddisfacimento di particolari finalità statali, ma non si riscontra addirittura il primo, sostanziale estremo dell'esistenza stessa di tali finalità. Ed invero, dai lavori preparatori sia della legge 30 novembre 1976, n. 786, di conversione del d.-l. 8 ottobre 1976, n. 691, sia della legge 21 luglio 1984, n. 362, emerge il carattere ordinario delle nuove entrate fiscali, non qualificabili come imposte di scopo, correlate come sono alla generica esigenza di modificare il regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Appare quindi francamente fragile l'argomentazione del Ministero sulla pretesa volontà del legislatore nazionale di devolvere interamente allo Stato le nuove entrate di cui trattasi, desunta da una interpretazione meramente letterale dell'espressione «a favore dello Stato», contenuta in entrambe le norme istitutive dei tributi. Si tratta infatti di una generica clausola devolutiva insufficiente a palesare l'intento di una attribuzione esclusiva all'erario. E' illuminante in proposito il raffronto con l'art. 25, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, in cui si precisa appunto che la ivi prescritta addizionale del cinque per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli (esclusi quelli non ammessi a circolare sulle autostrade) «è devoluta integralmente allo Stato» (ovviamente per la copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del «piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali» oggetto della citata legge).

L'assenza negli artt. 8 del d.-l. n. 691/1976 e 2 della legge n. 362/1984 di una analoga clausola devolutiva allo Stato dell'intero gettito dei tributi ivi previsti, compreso quello riscosso in Sicilia, rende compatibili tali disposizioni con il dettato statutario sulla spettanza alla regione delle nuove entrate tributarie in genere. E comunque, tra le due interpretazioni possibili, è preferibile quella più conforme al parametro di costituzionalità. L'eccezione del Ministero sulla mancata impugnazione in via principale delle suddette norme da parte della regione si appalesa dunque priva di pregio. Né la tardività della pretesa della ricorrente può pregiudicare sotto altro profilo il presente ricorso, dato che codesta Corte sin dal 1958 (sentenza n. 82) ha tolto ogni rilievo all'istituto dell'acquiescenza nei giudizi per conflitti di attribuzione.

In ogni modo, ove anche i citati artt. 8 del d.-l. n. 691/1976 e 2 della legge n. 362/1984 fossero interpretabili nel senso della devoluzione integrale allo Stato delle nuove entrate tributarie, tali norme non potrebbero sfuggire ad un sindacato di illegittimità costituzionale, in via incidentale, per violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1094/1965 sotto il riflesso che la clausola devolutiva allo Stato dei relativi proventi non è integrata dalla specificazione delle particolari finalità a cui questi ultimi sarebbero destinati, ritenuta imprescindibile secondo l'ormai consolidato orientamento di codesta Corte (tra le più recenti, sentenze nn. 87/1987, 260/1990, 362 e 411 del 1993 e 127/1994).

P. Q. M.

Si chiede, pertanto, a codesta ecc.ma Corte costituzionale:

di volere accogliere il presente ricorso dichiarando l'impugnata nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94 illegittima per violazione degli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto comprime l'ambito di competenza della regione siciliana in subiecta materia;

di volere pronunciare, in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato, dichiarando che i proventi della sovrattassa annuale per le autovetture ed autoveicoli con motore diesel e della tassa speciale per auto con propulsione a g.p.l. o gas metano, istituite, rispettivamente, con gli artt. 8 del d.-l. n. 691/1976 convertito in legge n. 786/1976 e 2 della legge n. 362/1984, spettano alla regione siciliana per la parte riscossa nell'ambito del proprio territorio;

in linea subordinata, di volere ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.-l. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con legge 30 novembre 1976, n. 786 e dell'art. 2, primo comma, della legge 21 luglio 1984, n. 362 — nella parte in cui sottrarrebbero alla regione siciliana il gettito della riscossione, nell'ambito del proprio territorio, dei tributi dagli stessi previsti —, con riferimento agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, questione la cui rilevanza ai fini della decisione del conflitto di attribuzione, nella suddetta ipotesi, sarebbe evidente.

Palermo, addì 12 novembre 1994

Avv. Francesco CASTALDI - Avv. Francesco TORRE

94C1259

N. 712

*Ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Rinzivillo Giovanni*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (rg. n. 601/1994, r.n.r. n. 3269/1991);

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Rinzivillo Giovanni, nato a Gela il 23 gennaio 1915, imputato dei reati di cui all'art. 20, lett. b), artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 e artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere costruito un fabbricato al primo piano, con pilastri in cemento armato, senza concessione edilizia ed in violazione delle prescrizioni di cui alle citate leggi. In Gela, fino al 3 dicembre 1991;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 28, primo, secondo e terzo comma;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli artt. 3, 6 e 79, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Limputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente, e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria.

Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo e quinto comma, del d.-l. n. 468/1994, e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività (immediatamente successiva) del meccanismo procedimentale del condono;

dunque le disposizioni che regolamentano più direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni di costituzionalità che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.

Come precisato poi dal giudice di legittimità, non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi a sospenso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il *tempus commissi delicti*, e nel far ciò deve osservare le norme contenute nel primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 468/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli artt. 2 e 5 del d.-l. in questione, rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano modalità e fasi del procedimento di sanatoria.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) *Violazione dell'art. 79.*

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Rimane tuttavia inesplorata dalla Corte costituzionale l'argomentazione, addotta dal p.m., circa la riconducibilità dell'istituto del condono a quello dell'amnistia sottoposta ad obblighi; tale figura è espressamente prevista dall'art. 15 del codice penale.

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Conclude dunque il p.m. che il «condono», in quanto rientrante nella tradizionale figura dell'amnistia, è stato incostituzionalmente concesso dal Governo con decreto-legge.

Il quesito che invece viene posto da questo pretore alla Consulta muove dall'assunto che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e debba perciò essere concesso con le forme dinanzi prospettate.

Anche tale questione, per molti versi analoga alla prima, appare non manifestamente infondata: a ritenere che l'esecutivo sia legittimato a dar vita, con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingue solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, debba essere riservata all'apprezzamento del Parlamento, al quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

E dunque il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

Violazione dell'art. 3.

La rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve dunque «trovare giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento all'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il governo del territorio; la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della proprietà; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di nove anni, il meccanismo del condono edilizio: non si può parlare più di eccezionalità della misura clemenziale (stante la sua riproduzione ciclica), e neppure far nuovamente valere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità. Appaiono invece compromessi, nella materia edilizia, in virtù di tale reiterazione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico.

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: a) il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela del pregio naturalistico; b) la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri abitati sottrae all'individuo il diritto di vivere in un ambiente sano. La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (e cioè, in base alle premesse del d.-l. n. 468/1994, il «rilascio dell'attività economica la ripresa delle attività imprenditoriali la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia»); e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli artt. 6 e 32 della Carta (le cui offese non vengono sanzionate penalmente) non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento, a fronte della promozione di altri beni pur di rango costituzionale, ma che proprio per dettato della Costituzione non devono comunque contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 22 settembre 1994

Il pretore: Toso

94C1274

n. 713

*Ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Pardo Crocifissa*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 602/1994 r.n.r. n. 345/1992);

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Pardo Crocifissa, nata a Gela il 7 aprile 1930, imputata del reato di cui all'art. 20 lett. b), della legge n. 47/1985, del reato di cui agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, del reato

di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato un fabbricato al 3° piano (n. 2 pilastri in cemento armato e carpenteria in legno per la realizzazione della trave piatta) senza la concessione edilizia ed in violazione delle prescrizioni di cui alle citate leggi. Accertato in via Ermocrate 35, di Gela il 22 agosto 1990.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo.

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi.

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994).

94C1275

N. 714

*Ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Corrado Francesco ed altro*

Edilizia e urbanistica - Condo edilio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 606/1994 r.n.r. n. 2887/1992);

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Di Corrado Francesco, nato a Niscemi il 16 aprile 1969 e Placenti Vincenzo, nato a Niscemi il 16 settembre 1962, entrambi imputati dei reati di cui agli artt. 20, lett. c) della legge n. 47/1985, 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 e 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato una costruzione di mq 96 in zona sottoposta a speciale protezione con decreto assessoriale regionale 18 aprile 1986, senza concessione edilizia e nell'inosservanza delle prescrizioni di cui alle citate leggi, in concorso fra loro; nonché del reato di cui all'art. 734, del c.p. perché con tale condotta alteravano la bellezza dei luoghi. In Gela, nel giugno 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo.

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi.

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994).

94C1276

N. 715

*Ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Di Corrado salvatore*

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 607/1994 r.n.r. n. 2888/1992);

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Di Corrado Salvatore, nato a Niscemi, il 27 dicembre 1967, imputato dei reati di cui all'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, e artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato un fabbricato di mq 60, con veranda di mq 18, in zona soggetta a speciale protezione *ex lege* 1497/1939 e decreto assessoriale regionale, senza concessione edilizia e nell'inosservanza delle prescrizioni di cui alle leggi citate, nonché del reato di cui all'art. 734 del c.p. per avere, con tale condotta, alterato le bellezze naturali dei luoghi. In Gela, nel giugno 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo.

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi.

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994).

94C1277

N. 716

*Ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Giudice Rita ed altra*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 596/1994 r.n.r. n. 945/1992);

Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Giudice Rita, nata a Gela il 23 maggio 1963, e Giudice Silvia nata a Gela il 13 marzo 1967, entrambe imputate dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, del c.p., 110 del c.p., e 20, lett. b), della legge n. 47/1985, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver costruito senza concessione edilizia e nella inosservanza delle norme da ultimo citate un edificio al primo, secondo e terzo piano, di circa 300 m² a piano; nonché del reato di cui all'art. 349, primo e secondo comma, del c.p. e 81, secondo comma del c.p., tutti commessi in Gela fino al 28 marzo 1992.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo.

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto legge 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli artt. 79, 3 e 6 della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi.

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994).

94C1278

N. 717

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Paoello Angelo ed altra*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

[Cost., art. 3, 6 (*recte*: art. 9) e 79].

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 518/1993 r.n.r. n. 2642/1991);

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Paoello Angelo, nato a Gela il 30 maggio 1937 e Licata Filippa, nata a Gela il 28 ottobre 1940, entrambi imputati dei reati di cui agli artt. 110 del c.p. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 e artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere eseguito senza concessione edilizia e nell'inosservanza delle prescrizioni di cui alle citate leggi una costruzione a piano terra e primo piano di complessivi mq 248, in Gela, il 20 settembre 1991, in concorso fra loro;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma.

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994).

94C1279

N. 718

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dal pretore di Como
nel procedimento civile vertente tra Bellani Maurizio contro l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione dei diritti quesiti e della parità di diritti tra cittadini nonché del diritto al lavoro e alla tutela previdenziale - Disparità di trattamento rispetto ai veterinari liberi professionisti e a tutti gli altri cittadini (che versano i contributi ad un solo ente).

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., art. 3, 4, 25, secondo comma, e 36).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 1º marzo 1994 da Bellani Maurizio, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dai prof. avv.ti Carlo Bottari e Michele Miscione (del Foro di Bologna) e dal dott. proc. Gilberto Gallo, presso e nello studio del quale ultimo elegge domicilio in Como alla via Bianchi Giovini n. 37, ricorrente, contro l'E.N.P.A.V. - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, con sede in Roma, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione presidenziale del 7 marzo 1994 e di procura in calce alla copia notificata del ricorso dall'avv. prof. Paolo de Camelis del Foro di Roma e dall'avv. Manlio Corabi, presso il quale domicilia in Como, via Garibaldi n. 30, resistente.

FATTO

Con ricorso depositato in data 1º marzo 1994, Bellani Maurizio, medico veterinario, lamentava che l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 reintroduceva nell'ordinamento l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinaria), il quale, configurato nel 1962 dalla legge n. 1357, era stato abrogato nel 1991 con la legge n. 136.

Il dott. Bellani trovava ingiusto che egli, veterinario pendente e fruitore di un trattamento pensionistico I.N.P.S., fosse obbligato a versare altri contributi previdenziali all'E.N.P.A.V.

Inoltre si doleva che l'obbligo gli era imposto dalla legge del 1993 con effetto retroattivo a far tempo dalla entrata in vigore della legge n. 136/1991 abrogativa dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V.

In via cautelare, l'attore chiedeva il sequestro *ex art. 687 del c.p.c.*, dacché era iniquo il versamento di contributi previdenziali a due enti per percepire un'unica pensione.

In via preliminare, instava per l'eccezione di incostituzionalità, in quanto la novella era in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di pari opportunità di lavoro e di previdenza.

Nel merito, proponeva azione di accertamento negativo volta a far dichiarare che egli fosse debitore dei contributi previdenziali all'E.N.P.A.V.

Si costituiva l'E.N.P.A.V. e, in via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilità della domanda per incompetenza territoriale e funzionale. Sosteneva che l'eccezione di incostituzionalità era irrilevante e manifestamente infondata. Affermava la inammissibilità del provvedimento cautelare richiesto carente dei presupposti necessari.

Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda.

All'udienza del 10 marzo 1994, nella assenza delle parti personalmente, il pretore rigettava l'istanza di sequestro conservativo. Indi, all'udienza del 6 ottobre 1994, sentito il ricorrente, i difensori concludevano come da verbale in atti.

MOTIVAZIONE

1) *Questioni pregiudiziali.*

L'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale appare decisamente infondata.

Invero, la competenza si radica con riferimento alla domanda. Orbene, la domanda di Bellani è rivolta contro un istituto previdenziale che esige da lui il pagamento di certi contributi che Bellani ritiene di non dovere. Ne consegue che, nella prospettazione dell'attore, la controversia rientra nello stampo legale dall'art. 442 del c.p.c., quale azione di accertamento negativo. La competenza si radica quindi presso il giudice del lavoro del capoluogo in cui ha residenza l'attore.

Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.

L'altra questione pregiudiziale concerneva il provvedimento cautelare, il quale è stato rigettato con la motivazione contenuta nell'ordinanza 10 marzo 1994.

2) *Art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993.*

La norma della quale l'attore chiede riconscersi la incostituzionalità ovvero interpretarsi in maniera diversa da quella prospettata dall'E.N.P.A.V., è l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma recita: «La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che s'iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.

Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136/1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione, debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli artt. 19 e 20 della cit. legge n. 136/1991».

La disposizione sembra annullare, *ex officio*, le cancellazioni dei veterinari dall'E.N.P.A.V., eseguite in seguito all'entrata in vigore della legge n. 136/1991; la quale introduceva la facoltà — (eliminandone l'obbligo) — della iscrizione all'E.N.P.A.V. dei medici veterinari.

Di tale diritto, s'era avvalso il dott. Bellani, che, essendo veterinario dipendente, non aveva convenienza a pagare i contributi ad un'ente previdenziale (E.N.P.A.V.) dal momento che egli versava i contributi pensionistici già ad un'altro ente previdenziale (I.N.P.S.), il quale gli avrebbe poi erogato la pensione.

Ebbene, questa cancellazione, per la quale aveva optato il dott. Bellani, era stata soppressa dalla novella del 1993.

E ciò con effetto retroattivo. Dacché l'E.N.P.A.V. esigeva dal ricorrente i contributi non pagati a far tempo dalla cancellazione del 1991.

Pare al decidente che l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta, debba essere accolta.

La questione è infatti «rilevante» poiché l'attore, in base alla norma impugnata, dovrebbe essere costretto a pagare retroattivamente all'E.N.P.A.V. i contributi obbligatori; dei quali l'art. 24 del c.p.v. della legge n. 136/1991, lo aveva svincolato.

La circostanza, poi, non è manifestamente infondata. In effetti, l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, non è, al contrario di quanto afferma la stessa disposizione, una norma interpretativa. Bensì squisitamente innovativa.

In realtà, una norma è interpretativa, allorché chiarisca il significato di una disposizione, la cui portata sia discussa. La norma interpretativa non modifica in alcun modo la incisività di una precedente disposizione.

Invece, nel caso in esame, l'art. 11 citato, ha come unico scopo, quello di eliminare dal mondo giuridico una precedente norma (art. 24 del c.p.v. della legge n. 136/1991), che attribuiva una specifica facoltà ai medici veterinari dipendenti (non iscriversi all'E.N.P.A.V.).

L'attestazione dell'art. 11 citato («la disposizione ... deve essere interpretata nel senso ...») va intesa solo come un accorgimento di politica legislativa volta a attribuire efficacia retroattiva ad una norma innovativa.

Pare al decidente che tale situazione costituisca una violazione di diritti acquisiti e come tale, in contrasto con l'art. 25, secondo comma.

D'altra parte, la valenza ermeneutica attribuita alla norma dall'E.N.P.A.V., appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (parità di diritti), nonché con l'art. 4 (diritto al lavoro e alla tutela previdenziale).

Infatti, i veterinari dipendenti sarebbero costretti a pagare due volte gli stessi contributi previdenziali per poi percepire un'unica pensione. E ciò a differenza dei veterinari liberi professionisti, i quali sono esentati dal pagamento dei contributi previdenziali all'I.N.P.S.

Stride poi con il principio di uguaglianza, il fatto che tutti i cittadini versino contributi previdenziali ad un'unico ente, per poi ricevere dallo stesso il trattamento pensionistico; laddove il ricorrente dovrebbe versare contributi previdenziali a due enti per poi ricevere un'unico trattamento di quiescenza.

Inoltre, la novella impugnata disciplina retroattivamente un periodo durante il quale l'attore aveva regolarmente fruito della facoltà concessagli dalla legge n. 136/1991 (non iscrizione all'E.N.P.A.V.). L'Ente convenuto, così, pone in discussione diritti da Bellani legittimamente acquisiti e per situazioni giuridiche ormai completamente esaurite.

In definitiva, l'eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della presente causa, non pare manifestamente infondata.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale, al fine di vagliare il profilo di incostituzionalità dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993.

P. Q. M.

Letti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale proposta;

Ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida se l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia in contrasto o meno con il disposto degli artt. 3, 4, 25, secondo comma, e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Como, addì 12 ottobre 1994

Il pretore: FARGNOLI

N. 719

*Ordinanza emessa il 29 giugno 1994 dal pretore di Padova
nel procedimento penale a carico di Ettaher Youssef*

Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo, penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica e consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione - Genericità della norma che non consente di individuare il fatto previsto come reato - Lamentato contrasto con il principio costituzionale della necessaria intellegibilità e riconoscibilità del precetto penale - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, art. 8, secondo comma, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

È contestato all'imputato il reato di cui all'art. 82 d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296, perché, sottoposto a procedimento di espulsione (che risulta del tutto rituale) con decreto 15 luglio 1991 ed invitato in data 20 settembre 1993 ad adoperarsi presso la competente autorità diplomatica e/o consolare per ottenere il rilascio del documento di viaggio, non vi ottemperava (trattenendosi nel territorio della Repubblica italiana, dice il capo di imputazione, ma ciò è irrilevante rispetto alla fattispecie astratta);

È pacifico che l'imputato abbia ricevuto quell'invito (oggi acquisito in copia); sostiene la difesa che il p.m. dovrebbe provare la mancata attivazione del prevenuto, eventualmente consultando le autorità diplomatiche e/o consolari, che altrimenti vi sarebbe riversione dell'onere della prova. In realtà ciò non è possibile giacché, come nel caso di specie, l'imputato è sedicente tant'è che il decreto di espulsione è a diverso nome — ma l'identità fisica è certa), sicché non si vede a quale nome la ricerca dovrebbe essere fatta. Il problema è in realtà nella pessima formulazione della norma (della quale è emblematica l'espressione «distrugge» il passaporto; avrebbe dovuto essere usato il termine occulta, perché la norma avesse buon senso; dare la prova dell'avvenuta distruzione è esso di fatto impossibile, salvo che l'interessato non compia gesti eclatanti e plateali). Sicché di fatto la contestazione e la incriminazione generale riguardano la «mancata attivazione»; fatto, condotta e comportamento assolutamente generici. Ciò è tanto vero che la locale Questura ha provveduto a creare, di propria iniziativa, dei biglietti di invito, fissando un termine, ritenuto congruo, di quindici giorni per l'ottemperanza. Si è cioè tentato di dare contenuto a quell'obbligo genericissimo. Ma ciò appartiene al legislatore, il quale avrebbe dovuto spiegare agli operatori ed ai cittadini stranieri interessati cosa come e in che tempi deve essere fatto per procurarsi i documenti di viaggio. L'assenza di tali necessarie specificazioni rendono palese la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 7-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 39/1990, quale introdotto dall'art. 8.2 del d.-l. n. 187/1993 convertito in legge n. 296/1993, in relazione all'art. 25.2 della Costituzione, posto che la assoluta genericità della norma non consente di individuare il fatto astrattamente previsto dalla legge come reato.

Il contrasto si manifesta anche con l'art. 24.2 della Costituzione (essendo evidente che difficoltosa è la possibilità di dar prova della propria attivazione, posto che la documentazione della stessa dipende anche dalla attività e dalla buona volontà di terzi — le autorità diplomatiche e consolari) e con l'art. 112 della Costituzione (posto che il p.m. si trova di fronte a fattispecie ché, nella sua genericità, non consente di dare prova adeguata delle relative violazioni). La questione è rilevante nel presente giudizio posto che se fosse accolta l'imputato dovrebbe essere comunque assolto.

Vanno adottati i conseguenziali provvedimenti ordinatori. Appare opportuno modificare lo stato di custodia cautelare in atto, nell'attesa della decisione della Corte adita, sostituendo la misura in atto con quella del divieto di dimora nel comune di Padova, idonea alla salvaguardia delle sussistenti esigenze consolari.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, quale introdotto dall'art. 8.2 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296, per contrasto con gli artt. 24.2, 25.2 e 112 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio.

Dispone la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Manda la Cancelleria per l'esecuzione.

Sostituisce la misura cautelare della custodia in carcere con il divieto di soggiorno nel comune di Padova, ordinando la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altro, a cura del direttore della Casa circondariale ex art. 98 delle disp. att. del c.p.p., e prescrivendo al sedicente Ettaher Youssef nato a Casablanca il 15 agosto 1971, di non dimorare in Padova e di non accedervi senza la autorizzazione del giudice procedurale;

Letta in pubblica udienza alla presenza di tutte le parti processuali interessate.

Padova, addì 29 giugno 1994

Il pretore: (firma illeggibile)

94C1281

N. 720

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1994 dal pretore di Trento
nel procedimento penale a carico di Oliver Sergio ed altri

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Inosservanza dei limiti di accettabilità previsti dalla legge n. 316/1976 e superamento dei limiti di accettabilità inderogabili per parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentato diverso regime penale delle medesime ipotesi a seconda della data di fissazione del dibattimento per effetto del susseguirsi dei decreti-legge di modifica dalla prevista pena dell'arresto sancita dalla legge succitata - Lesione del principio di riserva di legge in materia penale con violazione del principio di uguaglianza tra cittadini.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Oliver Sergio, Lucchi Lino e Foresta Aldo venivano citati in giudizio per il reato di cui agli artt. 113 del c.p. e 21, terzo comma della legge n. 1976/319 perché, nelle rispettive qualità di assessore delegato (il primo) e di direttore protempore (il secondo e il terzo) effettuavano uno scarico in acque superficiali superando i limiti massimi previsti dalla tab. A della legge in quanto ai parametri di colore, materiali in sospensione, sedimentabili, BOD 5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico (in Trento fino all'aprile 1992).

Ritiene il pretore di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 3 d.-l. 17 settembre 1994, n. 537 per contrasto con gli artt. 25 secondo comma e 3 primo comma della Costituzione.

RILEVANZA

L'art. 25 c.p.v. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva assoluta della legge penale.

La scelta operata dal costituente risiede — come è stato autorevolmente rilevato — nella «rappresentatività del potere legislativo, nel suo essere espressione non di una ristretta oligarchia, ma dell'intero popolo che, attraverso i suoi

rappresentanti, si attende che l'esercizio avvenga non già arbitrariamente, ma per il suo bene e il suo interesse»; nonché, nelle modalità e nelle caratteristiche di detto procedimento legislativo che «permette alle minoranze ed alle opposizioni di limitare e controllare la volontà della maggioranza quanto alla determinazione del contenuto della disciplina sulle materie «riservate» (Delitala G.).

La riserva di legge in materia penale è, insomma, la garanzia del cittadino nei confronti degli arbitri dell'esecutivo (Bricola).

La ratio di garanzia che sta alla base dell'art. 25 secondo comma della Costituzione impone, conseguentemente, una limitazione delle fonti in materia penale alla sola legge in senso formale in coerenza con la manifestata volontà del costituente di riduzione della sfera dell'illecito penale.

Ne è possibile sostenere che dal carattere assoluto della riserva di legge si debba desumere che tutti gli atti normativi (compresi quelli comparati alla legge in senso formale: decreti legge e decreti legislativi) possano essere fonti in materia penale giacché, se è vero che i decreti legge e legislativi emanati dal potere esecutivo sono sotto il vigile controllo del potere legislativo e della Corte costituzionale (art. 134 della Costituzione), è pur vero che il ricorso ai d.-l. fa sì che tra il momento della loro approvazione e quello della loro conversione in legge formale tutte le garanzie legali del principio costituzionale della riserva di legge vengono di fatto abolite.

Basti pensare ai pericoli di violazione della libertà personale del cittadino nel caso di mancata conversione di norme incriminatrici contenute nel decreto, senza possibilità della sanatoria di cui all'art. 77 della Costituzione.

Tale conclusione si impone anche nella logica riduttiva della Corte costituzionale che ha sempre inteso la riserva di legge in materia penale non come precetto di natura sostanziale — garanzia del cittadino contro gli abusi del potere esecutivo — ma come mero principio classificatorio di competenza, come regola puramente formale.

E, infatti, dalla violazione di questa regola costituzionale di ripartizione dei compiti, derivano, tra le altre, conseguenze gravi, vulneratrici del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 primo comma della Costituzione).

Osserviamo da vicino l'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537. Esso è stato preceduto dall'art. 3 del d.-l. 15 luglio 1994, n. 449 che stabiliva che, in deroga alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 (che determina la pena dell'arresto), per tutti gli scarichi, eccettuati quelli provenienti da insediamenti abitativi o dedicati allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, si applicava la sola ammenda qualora fossero superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al n. 4 del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del C.I.

L'art. 3 del nuovo d.-l. 17 settembre 1994, n. 537 stabilisce che, in deroga al terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, ecc. ... in caso di superamento, in misura superiore al 20 per cento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegati alla presente legge, o di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da 10 milioni a 100 milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossico, persistente e bioaccumulabile di cui al n. 4 del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980, del C.I.

Ne consegue che, riassuntivamente, per gli scarichi da insediamenti produttivi (come quello per cui è processo) l'art. 31 terzo comma della legge n. 319/1976 prevedeva la pena dell'arresto allorché gli stessi fossero difformi dalla tabella allegata alla legge.

Il d.-l. 15 luglio 1994, n. 449 sanciva la pena dell'ammenda nel caso di superamento dei limiti di accettabilità per i meri parametri di natura tossico, persistente e bioaccumulabile.

L'attuale d.-l. 17 settembre 1994, n. 537 stabilisce la pena dell'ammenda per il superamento, in misura superiore del 20%, delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 e quella dell'ammenda o arresto nel caso di superamento dei limiti di accettabilità per i parametri di natura tossico, persistente e bioaccumulabile.

Come si può verificare, si tratta di tre diverse disposizioni sanzionatorie che possono astrattamente trovare tutte applicazione.

Nel caso che ci interessa, infatti, il fatto criminoso è precedente all'entrata in vigore dei decreti legge intervenuti.

Ne consegue che, se l'udienza dibattimentale fosse stata fissata prima del 15 luglio 1994, gli imputati all'esito dell'istruttoria dibattimentale sarebbero stati dichiarati colpevoli e condannati alla pena dell'arresto.

Nel caso in cui il dibattimento fosse stato, per venuta, fissato tra il 15 luglio e il 15 settembre 1994, l'imputato, per lo stesso fatto, avrebbe dovuto essere mandato assolto.

Poiché il dibattimento è stato fissato in data 6 ottobre 1994 l'imputato, previa declaratoria di colpevolezza, dovrebbe essere condannato alla sola pena dell'ammenda.

Il diverso esito dipende dunque dalla diversità della data di fissazione del dibattimento e non dalla diversità del fattoreato, con inevitabile vulnerazione del principio di uguaglianza.

Si aggiunga che il d.-l. potrebbe non essere convertito.

Ne consegue che, avendo la Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 2 del c.p. nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un d.-l. recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo, e poiché la incostituzionalità della norma è riferita per l'appunto ai fatti pregressi (cioè compiuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge non convertito), ne consegue che allo scadere del sessantesimo giorno, in caso di mancata conversione in legge, ove per caso l'udienza fosse fissata dopo il 16 novembre 1994 gli attuali imputati dovrebbero essere condannati alla pena dell'arresto ai sensi dell'art. 21 terzo comma della legge n. 319/1976 posto che, ai sensi dell'art. 77 terzo comma della Costituzione, il d.-l. non convertito è privo di effetto sin dall'inizio.

Il trattamento riservato agli imputati (che potrebbero essere assolti oppure condannati a pena diversa a seconda della data di fissazione del dibattimento) è analogo a quello riservato ad altri possibili ed eventuali imputati che, a seconda della diversa fissazione delle udienze, per gli stessi fatti commessi in data precedente al 15 luglio 1994, si vedrebbero attribuite conseguenze penali del tutto eterogenee con conseguente inevitabile violazione del principio di uguaglianza dei diritti di fronte alla legge.

Sul piano della rilevanza della eccepita incostituzionalità della norma, basti pensare che se, giudicati tra il 15 luglio e il 15 settembre 1994, gli attuali imputati sarebbero stati assolti; laddove attualmente essi non possono che essere condannati, sia pure con una pena diversa e minore di quella che sarebbe loro toccata nella vigenza della legge n. 319/1976 o potrebbe loro toccare in caso di mancata conversione in legge del d.-l. oggetto di censura.

Ne è possibile sostenere che un tale esito ingiustamente diseguale si sarebbe potuto verificare anche nel caso in cui la modifica della disciplina di cui all'art. 21 terzo comma della legge n. 319/1976 fosse avvenuta con legge in senso formale.

Quest'ultima offre garanzie sul piano tecnico e politico che non possono avere i decreti legge.

La legge, infatti, è espressione di un equilibrio politico e di una dialettica tra maggioranza e minoranza oltre che il risultato di un percorso critico molto profondo e tutela al massimo grado il diritto del cittadino a che l'esercizio della normazione penale — da cui deriva la privazione o meno della sua libertà — avvenga non già arbitrariamente ma solo per il proprio bene ed interesse e con criteri oggettivi privi di quella discrezionalità del caso che rappresenta l'antitesi della certezza della pena.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 82 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, in relazione all'art. 25, secondo comma e art. 3, primo comma della Costituzione;

Dichiara sospeso il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, addì 4 ottobre 1994.

Il pretore: PASCUCCI

N. 721

*Ordinanza emessa il 20 agosto 1994 dal pretore di Bologna
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Andreucci Augusto ed altri e l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentesi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione dei principi di uguaglianza per disparità di trattamento, della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993, 155/1990 e 123/1988.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., art. 3, 38 e 53).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nelle controversie r.g.l. n. 541/1994 e seguenti promosse da:

r.g.l. n. 541/1994: 1) Andreucci Augusto, 2) Pignoni Gianluca, 3) Weiss Claudia, 4) Busetto Roberto, 5) Quaglio Francesco, 6) Melotti Eugenio, 7) Nocera Lucia, 8) Lanzarini Marco, 9) Giapponesi Gabriele, 10) Fadda Paola Anna Maria, 11) De Fanti Claudio, 12) Baccia Maria Laura, 13) Milani Giovanni, 14) Capitani Ombretta, 15) Marcheselli Maurizio, 16) Nanni Eros, 17) Sandri Sergio, 18) Soliani Aldo, 19) Brocchi Marinella, 20) Neri Celeste, 21) Leccese Carmine, 22) Paparella Antonello, 23) Melloni Olivia, 24) Quarantotto Clemente, 25) Sermenghi Mauro, 26) Pernazza Susanna, 27) Esposito Giulio, 28) Trambajolo Giovanna, 29) Guglielmini Carlo, 30) Catelli Elena, 31) Pietra Marcò, 32) Gaberi Ida, 33) Piazza Valentina, 34) Castellari Claudio, 35) Bosco Agnese, 36) Chiari Chiaretta, 37) Rigonat Eva, 38) Vitale Leonardo, 39) Paolucci De Calboli Ginnasi Leonora, 40) Braglia Bruno, 41) Grandini Stefano, 42) Marliani Alessandro, 43) Cipollani Claudia, 44) Giovannini Sara, 45) Chinato Carlo, 46) Casati Daniela, 47) Morganti Luigi, 48) Vecchi Massimo, 49) Carra Claudio, 50) Sebastiani Pierluigi, 51) Brusco Augusto, 52) Govoni Sandor, 53) Maestrini Naldo;

r.g.l. n. 542/1994: 1) Bassi Stefano, 2) Barbani Roberto, 3) Rogato Fabio, 4) Bovo Agostino;

r.g.l. n. 543/1994: 1) Bonetti Renzo, 2) Mora Piero, 3) Renzi Maria, 4) Canaglia Carlo Francesco Paolo, 5) Buggi Daniele, 6) Serra Piero, 7) Torresani Gilberto, 8) Terzi Lorenzo, 9) Masetti Lorenzo, 10) Tassinari Marco, 11) Marzadori Fausto, 12) Valentini Simona, 13) Medri Maria Serena, 14) Mengoli Alessandro, 15) Quadri Enrico, 16) Bertuzzi Stefano, 17) Cogeve Giorgio, 18) Grandi Valter, 19) Giani Gabriele, 20) Naldi Maurizio, 21) Gubellini Fabio, 22) Bucchi Alfredo, 23) Palmonari Fabrizio, 24) Brunori Alessandro, 25) Orsi Rossella, 26) Clavanzani Paolo, 27) Abbati Pietro Ennio, 28) Marchi Stefano, 29) Gazza Carlo, 30) Boari Andrea, 31) Mattioli Roberto, 32) Pietrobelli Mario, 33) Magnavita Piero, 34) Barbieri Alberto, 35) Benassi Maria Cristina, 36) Rambaldi Claudio, 37) Poglayen Giovanni, 38) Federici Franco, 39) Belluzzi Stefano, 40) Bonicelli Francesco, 41) Turchetti Silvia, 42) Tabellini Rossella, 43) Spadari Alessandro, 44) Fontana Maria Cristina, 45) Zaroni Renato, 46) Fioravanti Maria Letizia, 47) Galuppi Roberta, 48) Gentile Arcangelo, 49) Berardelli Chiara, 50) Pirazzini Stefano, 51) Frangipane Di Regalbono Luca, 52) Biacchesi Danila, 53) Cardini Massimo, 54) Fedrizzi Giorgio, 55) Borgogno Ruggero, 56) Cerè Marco Maria, 57) Corona Graziella, 58) Marasco Bruno, 59) Mazza Tiziano, 60) Sanguinetti Valeria, 61) Diegoli Giuseppe, 62) Sarli Giuseppe, 63) Raffini Elisabetta, 64) Franchini Fabio, 65) Vannuccini Marco, 66) Bergonzoni Maria Luisa, 67) Lalatta Costerborsa Giovanna, 68) Bianchi Mauro, 69) Bondioli Alberto, 70) Casadei Marzio, 71) Capelli Gioia, 72) Consolini Gianni, 73) Tamba Marco, 74) Zanangeli Antonio;

r.g.l. n. 544/1994: 1) Duca Alessandro, 2) Tommesani Adriano, 3) Guberti Vittorio, 4) Pierantoni Marco, 5) Bettini Giuliano, 6) Calzolari Domenico, 7) Ciani Umberto, 8) Meliota Francesco, 9) Grossi Anna Maria, 10) Fabbri Daniele, 11) Trocchi Pietro, 12) Gnudi Ario, 13) Montella Luigi, 14) Guida Giovanni, 15) Regazzi Caterina, 16) Parmegiani Albamaria, 17) Accorsi Pier Attilio;

r.g.l. n. 545/1994: 1) Monetti Lodovico, 2) Guadagnini Gabriele, 3) Marliani Andrea, 4) Seren Eraldo, 5) Carpenè Emilio, 6) Mengoli Alfredo, 7) Squintarni Gabriele, 8) Anfossi Paola, 9) Venturini Antonio, 10) Berardinelli Paolo;

r.g.l. n. 571/1994: Biscotto Alberto;

r.g.l. n. 572/1994: Capelli Diego;

r.g.l. n. 618/1994: Cinotti Stefano;

r.g.l. n. 619/1994: Sorlini Giovanni;

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Bottari e Michele Miscione contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) rappresentato e difeso nelle cause r.g.l. nn. 541/1994, 543/1994, 544/1994, 545/1994 dagli avvocati Francesco Arnone e Paolo De Camelis e contumace per le rimanenti cause oggetto: contributi e istanza di sequestro liberatorio ex art. 667 del c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — I ricorrenti, medici veterinari che hanno dichiarato di lavorare esclusivamente come dipendenti, hanno presentato a questo giudice una serie di ricorsi, tutti poi riuniti in un unico procedimento, nei quali hanno domandato al giudice il sequestro liberatorio delle somme a loro chieste dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i veterinari (E.N.P.A.V.), come contributi previdenziali che essi ritenevano non dovuti, ed hanno formulato le seguenti conclusioni di merito: «accertare che i ricorrenti non debbono i contributi E.N.P.A.V., in quanto svolgono esclusivamente attività di lavoro dipendente; eventualmente previa dichiarazione di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 3, 4, 36, 35, 38 e 53 della Costituzione, dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se interpretato nel senso per cui, per gli iscritti all'Albo dei veterinari, sarebbero obbligatori i contributi E.N.P.A.V. a partire dal 1991 (o anche solo dal 1994) — anche se esercitanti esclusivamente attività di lavoro dipendente; previa sospensione del processo e remissione della questione di legittimità alla Corte costituzionale;

accertare comunque che i ricorrenti non debbono i contributi E.N.P.A.V. per gli anni 1991, 1992 e 1993; eventualmente previa dichiarazione di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se interpretato nel senso per cui, per gli iscritti all'Albo dei veterinari, sarebbero obbligatori i contributi E.N.P.A.V. a partire dal 1991 anche se esercitanti esclusivamente attività di lavoro dipendente; previa sospensione del processo e remissione della questione di legittimità alla Corte costituzionale;

emettere sentenza di condanna generica perché l'E.N.P.A.V. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, restituisca ai ricorrenti le somme da loro corrisposte all'Ente in ragione dell'applicazione della Finanziaria 1994;

con vittoria di spese, competenze e onorari. A sostegno di tali domande hanno dedotto che essi, iscritti obbligatoriamente all'E.N.P.A.V. ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, dopo la entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136, il cui art. 24, secondo comma, aveva invece reso facoltativa la iscrizione all'E.N.P.A.V. per gli «iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente ...» avevano chiesto la rinuncia alla iscrizione all'E.N.P.A.V. e ne avevano ottenuto la cancellazione.

In quanto veterinari iscritti all'albo professionale essi corrispondevano all'E.N.P.A.V. il contributo di solidarietà previsto dall'art. 11, secondo comma, della stessa legge, nella misura del 3 per cento.

L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Finanziaria 1994») aveva introdotto una norma, la quale, secondo l'interpretazione datane dall'E.N.P.A.V., pone l'obbligo per ciascuno di loro di corrispondere all'ente il «minimale» contributivo e non il contributo di solidarietà, dal 1991 in poi.

La stessa norma aveva stabilito espressamente anche la nullità di diritto «dei provvedimenti della cancellazione adottati dall'ente nei confronti di veterinari già obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa».

L'ente aveva dato applicazione a tali disposizioni con il chiedere a ciascuno di loro, con lettere inviate nel gennaio 1994, il pagamento dei contributi maturati «a tutto il 31 dicembre 1993».

I ricorrenti hanno sostenuto che la norma, così come interpretata ed applicata dall'E.N.P.A.V., era da ritenersi costituzionalmente illegittima sotto una pluralità di profili analiticamente esposti e argomentati nei ricorsi, con riferimento prevalentemente all'art. 3 della Costituzione ed alla qualifica di norma interpretativa con effetti retroattivi per il pagamento dei contributi.

2. — L'ente si è costituito in giudizio; ha contrastato la domanda di sequestro liberatorio, senza svolgere difesa alcuna nel merito.

3. — Su richiesta del difensore dei ricorrenti le parti sono state autorizzate al deposito di memorie illustrative nella questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.

Anche in questo caso la difesa dell'ente non ha svolto alcuna difesa nel merito, si è limitata a contrastare la domanda di sequestro liberatorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rilevanza delle eccezioni di illegittimità costituzionale.

1. — La questione di legittimità costituzionale è sicuramente rilevante ai fini della decisione della controversia.

Infatti, come si ricava anche dalle lettere inviate dall'E.N.P.A.V. a ciascuno dei ricorrenti, l'ente fonda la richiesta di pagamento di contributi sulla norma dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge, il cui testo integrale è stato trascritto in ciascuna delle lettere inviate ai ricorrenti.

Per quanto possa apparire discutibile e contestabile giuridicamente la qualificazione attribuitasi di essere una disposizione interpretativa della precedente norma di cui all'art. 24, secondo comma, della legge 12 aprile 1991 (che aveva abrogato l'obbligo per tutti i veterinari iscritti agli albi della iscrizione anche all'E.N.P.A.V.), e ciò anche sotto il profilo della applicazione che compete al giudice ordinario, sta il fatto che la disposizione normativa nella sua seconda frase sancisce la nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V. nei confronti dei veterinari che avessero rinunciato alla iscrizione, alla stregua della norma che l'ente dichiara di voler interpretare in senso restrittivo e con efficacia retroattiva.

In sostanza la dichiarazione legislativa di nullità delle cancellazioni potrebbe avere come conseguenza la inefficacia delle stesse, e di far rivivere a carico dei veterinari gli obblighi che derivano dalla loro iscrizione alla Cassa, a partire dal pagamento del contributo dovuto anche da coloro che non esercitano la libera professione.

Per quanto la costruzione della fattispecie normativa appaia giuridicamente contorta e farraginosa, la norma si impone come tale ai cittadini ed al giudice, che potrebbe doverne dare la applicazione di cui è stata fatta richiesta ai ricorrenti dall'E.N.P.A.V.

In sostanza il giudice non si può sottrarre alla applicazione della legge, così come redatta. Egli può solo — nel caso — valutarne e rilevarne la sospetta illegittimità costituzionale, quale in questo giudizio è stata eccepita dai ricorrenti, e constatare come tale aspetto del problema sia decisivo e perciò rilevante ai fini della decisione della controversia.

La non manifesta infondatezza della questione.

1. I precedenti normativi.

Per deliberare il merito della questione è opportuno riportare integralmente le norme che regolano la materia.

1.1. — L'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1352 («Riordinamento dell'E.N.P.A.V.») così dispose: «L'iscrizione all'E.N.P.A.V. è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali».

1.2. — L'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, («Riforma dell'E.N.P.A.V.») dopo aver sancito l'obbligatorietà della iscrizione all'ente degli iscritti agli albi che esercitassero la libera professione, ha fissato al secondo e terzo comma le seguenti disposizioni:

«2. — Sono iscritti facoltativamente all'ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

3. — L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.»

1.3. — L'art. 32 della stessa legge così ha disposto:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.»

1.4. — L'art. 11, quarto comma, così dispone:

«4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue.»

2. — La norma impugnata.

L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 «Interventi correttivi di finanza pubblica» la cui applicazione è oggetto del presente giudizio è del seguente tenore: «Art. 11 (Previdenza e assistenza).

26. — La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere adempiuti, salvo in caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli artt. 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.»

3. — Le ragioni di sospetto contrasto con la Costituzione.

3.1. — Come si rileva la norma nel precetto della prima parte si qualificò come interpretativa dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991, che aveva abrogato la obbligatorietà della iscrizione all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari iscritti all'albo.

Proprio in quanto la norma si definisce come di interpretazione — come è certamente possibile al legislatore — essa deve sottostare ai criteri individuati e espressi nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

A tal proposito si rileva innanzitutto che la disposizione qualificata come interpretativa interviene su una norma che aveva abrogato l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti gli iscritti all'albo dei veterinari, e come essa, insieme alle altre disposizioni, dia vita ad una fattispecie normativa che può essere ed è stata interpretata dall'E.N.P.A.V. — che ne è sicuramente la ispiratrice e la fonte — come la ricostituzione con effetto retroattivo dell'obbligo anche per i veterinari dipendenti di iscrizione all'E.N.P.A.V. e di quello di pagare come tali dei contributi, certamente diversi e maggiori rispetto al contributo di solidarietà dovuto dai veterinari iscritti agli albi, ma non all'E.N.P.A.V.

3.2. — I criteri di legittimità costituzionale in materia di norme interpretative e con efficacia retroattiva.

Secondo la sentenza del 10 febbraio 1993, n. 39, della Corte costituzionale «è di interpretazione autentica quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza però intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili».

Indipendentemente dalla effettiva natura interpretativa della norma (che per sua natura retroagisce di regola con riferimento alla legge interpretata) la Corte ha affermato nella stessa decisione quanto segue: «il legislatore indubbiamente può regolare la materia con disposizioni nuove e può espressamente disporre la operatività anche per il passato; può dare, cioè, espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non può violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non può superare quelli posti da altri precetti costituzionali (sentenza n. 123 del 1988)».

La Corte costituzionale nella importante sentenza del 4 marzo 1990, n. 155, ha anche deciso che «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini.».

3.3. — Dopo tali richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale la denuncia elevata nei confronti dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 di essere solo in maniera apparente e nominale una norma interpretativa e di essere invece sostanzialmente una norma con effetto retroattivo che incide sulla posizione contributiva dei veterinari iscritti all'albo i quali lavorino esclusivamente come dipendenti, e che in quanto tali avevano chiesto ed ottenuto secondo la legge vigente all'epoca della cancellazione dall'E.N.P.A.V., appare manifestamente non infondata, e perciò da rimettere al giudizio della Corte costituzionale.

A tale scopo, nella sommaria deliberazione che compete in questa fase al giudice ordinario, si sottolinea che la norma denunciata di illegittimità costituzionale aggrava in maniera sensibile il carico della imposizione di contributi previdenziali dei veterinari che non siano liberi-professionisti; che la norma provoca tale aggravamento di contributi con effetto retroattivo, mediante una sostanziale modifica di una recente disposizione di legge (quella sulla non obbligatorietà della iscrizione alla Cassa dei veterinari che non esercitano la professione libera) che, per quanto consta, non aveva dato adito a dubbi di interpretazione.

Si rileva ancora che la norma determina una differenza di trattamento contributivo rispetto ai veterinari liberi-professionisti, che deve essere determinata e valutata dalla Corte, se e quanto ragionevole e giustificata sotto il profilo costituzionale.

La norma pone a carico dei veterinari, dipendenti pubblici e privati, che non siano titolari di redditi derivanti dall'esercizio della libera professione, una doppia contribuzione previdenziale in relazione ad unico reddito derivante dal corrispettivo da lavoro dipendente.

In fin dei conti, per quanto è risultato dalle deduzioni dei ricorrenti (in quanto l'E.N.P.A.V. in proposito nulla ha dedotto, documentato e provato) l'esigenza di tale radicale mutamento del regime di contribuzione previdenziale è stata dettata dai generici bisogni di finanziamento dell'E.N.P.A.V., non meglio conosciuti e esposti.

Tali elementi dovranno essere approfonditi nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale; essi possono costituire la violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati in materia di norme di legge interpretative o con efficacia retroattiva, anche nei confronti di situazioni previdenziali, e delle scelte e delle opzioni rimesse dalla legge ai soggetti interessati alla contribuzione.

In proposito si indicano come norme di riferimento per il giudizio quelle dell'art. 3, primo comma, della Costituzione per quanto attiene alla disparità di trattamento; degli artt. 38 e 53 per quanto concerne il regime di contribuzione previdenziale, anche in relazione ai principi della certezza del diritto in ordine a posizioni ed aspettative normative e di diritto dei cittadini lavoratori.

Si ricorda ancora che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata già rimessa alla Corte costituzionale dal pretore di Perugia.

P. Q. M.

Solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria per il 1994) con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, per le ragioni e nei termini di cui alla motivazione;

Dispone la notificazione della ordinanza ai difensori delle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 20 agosto 1994

Il pretore: GOVERNATORI

N. 722

*Ordinanza emessa il 27 aprile 1994 dalla Corte dei conti sez. giur.le per la regione Sicilia
sul ricorso proposto da Farci Vincenzo c/ministero di grazia e giustizia*

Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per i trattamenti di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Elusione del giudicato della Corte costituzionale con riferimento alla sentenza n. 501/1988 - Questione già sollevata dallo stesso giudice rimettente in relazione agli artt. 3, 26, e 136 della Costituzione, e dichiarata dalla Corte costituzionale inammissibile (sentenza n. 42/1993) trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore, ma riproposta dal giudice *a quo*, in relazione al solo art. 136 della Costituzione, in quanto dopo la sentenza n. 501/1988 vi sarebbe carenza assoluta di competenza legislativa (sentenze della Corte costituzionale nn. 73/1963, 88/1966, 223/1983 e 922/1988).

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 136).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 420/1994/ord. sul ricorso in materia di pensione civile, proposto dal dott. Faraci Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Roccella ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Palermo; via A. Telesino n. 26, contro il Ministero di grazia e giustizia;

Uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 1994 il relatore, referendario dott. Vincenzo Lo Presti e l'avv. Roccella, per il ricorrente;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

FATTO

Il dott. Faraci, magistrato collocato in quiescenza a decorrere dal 23 agosto 1985, con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio ha chiesto la riliquidazione del suo trattamento pensionistico sulla base della retribuzione spettante a magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, di pari qualifica ed anzianità, in servizio, in applicazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988, assumendo quale parametro non già lo stipendio vigente nel 1983 (come operato dalle rispettive amministrazioni), ma lo stipendio tabellare con tutti gli adeguamenti intervenuti sino alla data di riliquidazione della pensione, e cioè sino al 1° gennaio 1988.

Ha chiesto, altresì, che, in applicazione dell'art. 161 della legge n. 312/1980, il suo trattamento di quiescenza venga costantemente adeguato ai livelli retributivi dei magistrati in servizio di pari qualifica ed anzianità, anche per gli anni successivi al 1988.

Con memoria del 15 aprile 1994, il ricorrente ha fatto presente che, nel corso del giudizio è stata promulgata la legge 8 agosto 1991, n. 265 la quale, con l'art. 2 primo e secondo comma, ancora la riliquidazione delle pensioni di magistrati ed avvocati dello Stato alle misure stipendiali vigenti al 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della legge n. 27/1981 e che la Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 28 gennaio/10 febbraio 1993 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, sollevata con ordinanza di questa Sezione n. 9/92 in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione.

Ha, altresì, rappresentato che questa Corte, con ordinanza n. 115/1994, pronunciata il 2 febbraio 1994, ha nuovamente rimesso gli atti alla Corte costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge n. 265/1991 in relazione all'art. 136 della Costituzione.

Ciò premesso, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 136 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 2, secondo comma della legge n. 265/1991.

DIRITTO

La questione attinente alla riliquidazione delle pensioni di magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato ha rappresentato una vicenda giurisprudenziale molto complessa, che ha avuto — com'è noto — il suo inizio con la sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 21 aprile/5 maggio 1988, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 primo comma e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 nella parte in cui non viene disposta a favore delle suddette categorie di pensionati, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1° gennaio 1988.

Sostanzialmente il giudice delle leggi ha statuito che il legislatore avrebbe dovuto adeguare le pensioni in oggetto alle retribuzioni dei magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato.

La sentenza costituzionale ha poi trovato continua applicazione nella giurisprudenza della Corte dei conti, che in molteplici giudizi ha riconosciuto in favore dei ricorrenti:

il diritto alla riqualificazione delle pensioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento stipendiale conseguente all'applicazione delle tabelle annesse alla legge n. 27 del 1981, degli adeguamenti di cui all'art. 2 della stessa legge con i benefici previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del 1984;

il diritto alla applicazione degli artt. 5 della legge n. 177/1976 e 161 della legge n. 312/1980;

il diritto alle successive riliquidazioni automatiche delle pensioni sulla base degli adeguamenti triennali previsti dall'art. 2 della legge n. 27/1981 (c.d. «proiezione nel futuro» del meccanismo di adeguamento delle pensioni).

L'interpretazione e l'applicazione operata dal giudice di merito sono state implicitamente confermate dal legislatore che, nel disciplinare il sistema perequativo delle pensioni con la legge 27 febbraio 1991, n. 59, non ha compreso tra le categorie di pensionati da *perequare* il personale di magistratura ed equiparato.

Successivamente è entrata in vigore la legge 8 agosto 1991, n. 265 con la quale il legislatore — tra l'altro — disponeva che le pensioni spettanti a magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate con decorrenza 1° gennaio 1988 sulla base delle misure stipendiali vigenti al 1° luglio 1983, in applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 425/1984 e con esclusione degli adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della legge n. 27/1981 (art. 2, primo comma).

La sezione, in giudizi aventi oggetto analogo a quello odierno, con l'ordinanza n. 9/1992 del 27 gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 265/1991, in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile con sentenza n. 42 del 28 gennaio/10 febbraio 1993.

In seguito, questa Corte, con ordinanza n. 115/1994 ha nuovamente rimesso gli atti alla Corte costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge n. 265/1991 in relazione all'art. 136 della Costituzione.

Premesso quanto sopra, il collegio reputa fondata la riproposizione della questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma della legge n. 265/1991, in relazione all'art. 136 della Costituzione, non avendo la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 42/1993 trattato direttamente la questione (assorbendola, verosimilmente, nella più generale affermazione di esercizio della discrezionalità da parte del legislatore nella materia *de qua*).

Si rileva infatti che l'applicazione al caso concreto della sentenza additiva n. 501/1988 della Corte costituzionale consegue ad una attività interpretativa che l'ordinamento giuridico demanda esclusivamente al giudice di merito.

Il rigore dell'art. 136 della Costituzione, posto a salvaguardia di tutto il sistema della garanzia costituzionale, non consente una diversa applicazione, ed in particolare esclude (come ha rilevato la Corte costituzionale con sentenze nn. 73/1963, 88/1966, 223/1983 e 922/1988) un qualsiasi intervento del legislatore, la cui attività è viziata da carenza assoluta di competenza legislativa.

Il contrasto della norma denunciata con l'art. 136 della Costituzione è maggiormente significativo se la stessa — come nel caso in esame — si pone in conflitto sia con la pronuncia di incostituzionalità sia con la costante interpretazione del giudice di merito attraverso una sostanziale riproduzione della disciplina dichiarata, costituzionalmente illegittima, avente efficacia per il periodo già trascorso.

La questione proposta, inoltre, è rilevante poiché solo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma della legge n. 265/1991 consentirebbe il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma della legge 8 agosto 1991, n. 265, in relazione all'art. 136 della Costituzione.

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 27 aprile 1994.

Il presidente: CORAZZINI

94C1284

N. 723

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone
nel procedimento civile vertente tra Bastianello Giovanni e prefettura di Pordenone ed altro*

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992 e 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 111).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 nella causa tra Bastianello Giovanni (ricorrente) e prefettura di Pordenone (resistente), con la chiamata in causa del comune di Pordenone emana la seguente ordinanza:

FATTO

In data 21 aprile 1993, Giovanni Bastianello depositava nella cancelleria civile della pretura di Pordenone atto di opposizione avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo (cartella esattoriale n. 3095133) di sanzione amministrativa dell'amministrazione comunale di cui al verbale n. 16876 del 14 ottobre 1991 (divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto);

In data 22 aprile 1993 il pretore di Pordenone ordinava il deposito degli atti alla locale prefettura e fissava la comparizione delle parti per l'udienza dell'8 luglio 1993;

Nel costituirsi in giudizio il prefetto di Pordenone deduceva carenza di legittimazione passiva in quanto non era stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n. 689/1981, né poteva essere emessa atteso che non si era avuto ricorso al prefetto nel termine appena riferito;

Rilevava inoltre che non vi era alcun rapporto di dipendenza tra il prefetto e l'amministrazione comunale che aveva redatto il verbale poi divenuto titolo esecutivo;

che l'obbligo di pagamento della somma in questione derivava da un ordine dell'intendenza di finanza (organo periferico del Ministero delle finanze); che esattore era un concessionario, il Credito Romagnolo, operante del tutto autonomamente dalla prefettura;

In successiva integrazione della memoria difensiva ribadiva che in virtù delle disposizioni operanti all'epoca del fatto (art. 142-*bis* del testo unico del 1959 come modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e art. 27 della legge n. 689/1981) non doveva essere emessa né quindi notificata alcuna ordinanza ingiunzione essendo mancato il preventivo ricorso sicché non era configurabile l'opposizione al pretore *ex* art. 22 della legge n. 689/1981; rilevava inoltre che l'iscrizione a ruolo o la stessa cartella esattoriale non potevano essere configurate come ordinanza ingiunzione, né poteva ritenersi ammissibile un ricorso avanti al pretore avverso il verbale di accertamento;

In corso di causa il pretore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione comunale da cui era promanato l'atto (verbale di accertamento) divenuto titolo esecutivo quale autorità che aveva predisposto i ruoli trasmessi poi all'intendenza di finanza e quindi sostanzialmente ente impositore;

All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si riservava e quindi sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 142-*bis* d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte in cui non prevede la proponibilità di opposizione avanti al pretore avverso il ruolo emesso sulla base del predetto articolo una volta divenuto esecutivo il verbale di accertamento; e, in via consequenziale, dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilità.

MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

1. — Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è stato, con specifico riferimento alle violazioni del codice della strada, modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 che, con gli artt. 23 e 24, ha modificato l'art. 142 del d.P.R. n. 393/1959 ed ha introdotto l'art. 142 *bis*. Originariamente per le violazioni del codice della strada come per tutte le altre violazioni amministrative, il procedimento si snodava attraverso le fasi previste dalla legge n. 689/1981 e pertanto l'autorità che aveva proceduto alla contestazione dell'illecito attinente al codice della strada doveva, in difetto di conciliazione, inderogabilmente trasmettere il rapporto al prefetto (competente in ordine alla predetta tipologia di illeciti) il quale doveva pronunciarsi sulla fondatezza dell'illecito stesso o archiviando o emanando ordinanza-ingiunzione; la prevista facoltà per il trasgressore di far pervenire al prefetto scritti difensivi o di richiedere l'audizione non aveva natura di ricorso gerarchico e comunque non influiva minimamente sulla procedibilità del potere decisorio prefettizio, costituendo semplicemente una facoltà dovuta alla esigenza di consentire la realizzazione del contraddittorio; solo in caso di emanazione del provvedimento amministrativo prefettizio denominato ordinanza-ingiunzione si aveva un titolo idoneo a fondare, in difetto di pagamento nel termine previsto, l'esecuzione secondo le norme previste per le imposte dirette, provvedimento opponibile avanti al pretore che quindi, previo ricorso nei termini di legge, poteva sempre conoscere della fondatezza dell'illecito attinente a violazioni del codice della strada.

2. — La riferita legge n. 122/1989 ha modificato in modo sostanziale il procedimento sanzionatorio relativo a tali violazioni. È stata infatti prevista la possibilità per il presunto trasgressore di inoltrare nel termine di giorni sessanta dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, un ricorso al prefetto da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto stesso entro il termine di giorni quindici dal deposito o dal ricevimento del ricorso ed a questo punto il prefetto procede ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 ed in caso di emanazione di ordinanza ingiunzione sarà ammissibile l'opposizione pretorile. Se però nel predetto termine di giorni sessanta non è stato proposto ricorso (e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta) è stato espressamente previsto che non si applica la norma di cui al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge n. 689/1981 (e non verificandosi la trasmissione del rapporto al prefetto non vi potrà essere emanazione di ordinanza-ingiunzione) e che il sommario processo verbale acquista dignità di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, con conseguente possibilità di procedere esecutivamente.

Il d.lgs. n. 285/1992 all'art. 203 ha sostanzialmente confermato tale impostazione del procedimento sanzionatorio nella materia *de qua*.

Nel caso in esame è stato correttamente seguito il procedimento di cui alla novella sopra descritta, e pertanto, notificato al trasgressore la contestazione dell'illecito, e non essendo seguito nel termine previsto né il pagamento in misura ridotta né il ricorso al prefetto l'autorità cui apparteneva l'organo accertatore (comune di Pordenone) ha predisposto il ruolo, lo ha trasmesso all'Intendente di Finanza il quale lo ha dato in carico all'esattore che ha notificato la cartella esattoriale al trasgressore.

3. — Ritiene il pretore che allo stato della normativa il ricorso al prefetto costituisca di fatto condizione necessaria affinché il trasgressore conservi la possibilità di poter usufruire della tutela giurisdizionale pretorile.

Ed infatti la proposizione del ricorso amministrativo è l'unico comportamento idoneo ad eccitare il potere decisorio del prefetto ed a consentire quindi, se tale potere decisorio si risolve nell'emanazione di ordinanza-ingiunzione, la proponibilità dell'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 (l'art. 142, quarto comma, novellato ribadiva espressamente che l'opposizione pretorile va proposta nei confronti dell'ordinanza prefettizia, e così l'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il ricorso al prefetto viene quindi di fatto a costituire una condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale ed in sostanza la mancata proposizione del primo comporta una decadenza di ordine sistematico della seconda.

Né risulta sostenibile l'ammissibilità dell'opposizione pretorile nei confronti del verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo ovvero nei confronti del ruolo predisposto dalla autorità accertatrice o della cartella esattoriale.

Se è vero infatti che la legge n. 689/1981 ha statuito una generale competenza pretorile in ordine alla fondatezza dell'illecito amministrativo, è però anche vero che l'opposizione, come si evince dal tenore letterale della legge, non può prescindere dall'emanazione di una ordinanza-ingiunzione, e che in ordine ai menzionati e diversi atti amministrativi non è previsto dalla legge un tal rimedio giurisdizionale.

A tale riguardo giova riflettere sul fatto che l'art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, che disciplina la proposizione del ricorso alla commissione tributaria, prevede espressamente l'ammissibilità della proposizione del ricorso nei confronti del ruolo; ed è in particolare utile analizzare la normativa sulla riscossione dei crediti contributivi introdotta dall'art. 2 del d.-l. 9 ottobre 1989, convertito con legge 7 dicembre 1989: ivi si statuisce *ex lege* la natura di titolo esecutivo di alcuni atti amministrativi quali le attestazioni dei dirigenti periferici degli enti previdenziali, si consente a questi ultimi di avvalersi della riscossione esattoriale in forza di tali titoli e si prevede espressamente, al sesto comma del predetto articolo, la proponibilità di opposizione contro i ruoli esattoriali avanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.

Da tali dati normativi si evince che nel caso in esame, nulla disponendo la legge al riguardo, non può essere ammissibile il ricorso contro il ruolo esattoriale.

4. — Né può condurre ad una diversa interpretazione il ragionamento sviluppato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 190/1992 (che ha riconosciuto la giurisdizione del Pretore in materia di opposizione all'iscrizione a ruolo di una sanzione amministrativa di cui alla legge n. 689/1981 per installazioni abusive di pubblicità non preceduta dalla notifica di un'ordinanza-ingiunzione concernente l'irrogazione della sanzione stessa). In tal caso infatti la notifica della cartella esattoriale senza la previa notifica dell'ordinanza-ingiunzione rappresentava un caso «patologico» a cui si è ovviato attraverso l'applicazione analogica delle norme tributarie (art. 16 terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), secondo cui il contribuente può ricorrere contro il ruolo, per ragioni diverse dalla sussistenza dei vizi propri dell'atto, quando non vi è stata la previa notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione, ovvero del provvedimento che ha irrogato la sanzione. Né nella fattispecie al vaglio della suprema Corte era previsto un ricorso-reclamo all'autorità amministrativa.

Nel caso in esame invece non c'è alcunché di «patologico» essendosi regolarmente avuta la notificazione della contestazione dell'illecito ed essendo espressamente previsto che, in assenza di ricorso al prefetto, il sommario verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo a legittimare l'esecuzione esattoriale (senza quindi che sia richiesta la previa emissione di ordinanza-ingiunzione); inoltre è previsto un ricorso amministrativo di cui il trasgressore non si è avvalso.

In definitiva nel caso in esame risulta improponibile la domanda di tutela giurisdizionale avanti al pretore, in quanto non si è avuto ricorso al prefetto e non è stata eccitata l'ordinanza-ingiunzione; non risulta inoltre poter essere competente un altro giudice ordinario né può affermarsi la giurisdizione di un qualche giudice speciale (il giudice tributario non può evidentemente conoscere della controversia) ed il trasgressore può solo esperire i rimedi previsti per la fase esecutiva (ricorso all'Intendente di Finanza contro gli atti esecutivi dell'esattore, anche ai fini della sospensione, con la conseguente possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, nonché azione giudiziaria di responsabilità contro l'esattore).

5. — Giusta tale interpretazione, si ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (abrogato ma in vigore all'epoca dell'accertamento) e dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui ciascuna di tali disposizioni non prevede la possibilità di proporre opposizione avanti al pretore (giudice deputato alla valutazione della fondatezza dell'illecito in caso di

emanazione di ordinanza-ingiunzione) avverso il ruolo esattoriale emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo, potendosi ipotizzare altrimenti il contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Tali articoli garantiscono il diritto di agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi, il diritto di difesa in ordine a qualsiasi pretesa punitiva dello stato, il diritto di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, diritto che può essere ritenuto salvaguardato solamente se la tutela giurisdizionale non sia resa eccessivamente difficoltosa.

Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi dalla Corte adita nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina imposta di bollo) nella parte in cui non prevedeva, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria in mancanza del preventivo ricorso amministrativo (sentenza 5-23 novembre 1993, sulla scia delle sentenze nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992).

Orbene nel caso di specie la tutela giurisdizionale risulta appunto essere resa eccessivamente difficoltosa dal fatto che si può proporre l'opposizione al pretore solamente se vi è stato tempestivo ricorso al prefetto, e dal fatto che nessuna tutela giurisdizionale costituzionalmente sufficiente risulta essere esperibile avverso il ruolo emesso sulla base del verbale divenuto titolo esecutivo, sicché l'omissione del ricorso prefettizio di fatto comporta una decadenza sistematica dalla predetta tutela.

6. — La compressione della tutela giurisdizionale risulta inoltre violatrice del principio di eguaglianza ed irragionevole *ex art.* 3 della Costituzione tenuto conto che essa opera solamente con riguardo agli illeciti amministrativi attinenti a violazioni del codice della strada e non agli altri illeciti amministrativi e non appaiono sussistere giustificazioni del diverso trattamento; appare inoltre altresì essere irragionevole ed ingiustificata se si rileva che in casi che presentano una qualche similitudine, come il procedimento di riscossione dei contributi di cui alla legge n. 389/1989 (cui si è sopra fatto riferimento), l'anticipazione della possibilità per l'autorità di esperire esecuzione esattoriale è stata controbilanciata dalla proponibilità di opposizione al ruolo avanti al giudice deputato in linea generale a conoscere della materia.

Si sottolinea che il prospettato intervento additivo (in luogo della prospettazione di un intervento di annullamento sulla citata normativa) appare avere il pregio di preservare l'anticipazione della autotutela esecutiva della pubblica amministrazione e quindi la maggiore speditezza del procedimento ingiuntivo, che può trovare una sua *ratio* nelle peculiarità del settore (con particolare riferimento all'alto numero di infrazioni al codice stradale quotidianamente accertate, per le quali spesso il mancato gravame amministrativo è indice dell'inesistenza di motivi di doglianza).

7. — La questione sollevata appare essere rilevante nel presente giudizio incidendo sulla proponibilità stessa della domanda e quindi in definitiva sulla sussistenza di giurisdizione del giudice adito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e dell'art. 203 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nella parte in cui ciascuna di tali disposizioni non prevede la possibilità di proporre avanti al pretore (giudice deputato alla valutazione della fondatezza dell'illecito amministrativo in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione) opposizione avverso il ruolo esattoriale emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo per mancata proposizione di ricorso al prefetto, in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pordenone, addì 3 maggio 1994

Il pretore: GUIDI

N. 724

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone
nel procedimento civile vertente tra Petris Italo e prefetto di Pordenone*

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992, 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).

(Cost., artt. 3, 24 e 111).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 nella causa tra Petris Italo (ricorrente) e prefetto di Pordenone (resistente) emana la seguente ordinanza:

FATTO

In data 23 aprile 1993 Petris Italo depositava nella cancelleria civile della pretura di Pordenone atto di opposizione avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa accertata con verbale della stazione dei carabinieri di Maniago (verbale divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto);

In data 4 maggio 1993 il pretore di Pordenone ordinava il deposito degli atti alla locale prefettura e fissava la comparizione delle parti per l'udienza dell'8 luglio 1993;

Nel costituirsi in giudizio il prefetto di Pordenone deduceva carenza di legittimazione passiva in quanto non era stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n. 689/1981, né poteva essere emessa atteso che non si era avuto ricorso allo stesso prefetto nel termine appena riferito;

Rilevava inoltre che l'intervento del prefetto si era limitato ai meri adempimenti della fase esecutiva;

che l'obbligo di pagamento della somma in questione derivava da un ordine dell'intendenza di finanza (organo periferico del Ministero delle finanze);

che esattore era un concessionario, il Credito Romagnolo, operante del tutto autonomamente dalla prefettura;

Precisava inoltre che in virtù delle disposizioni operanti all'epoca del fatto (art. 142-bis del testo unico del 1959 come modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e art. 27 della legge n. 689/1981) non doveva essere emessa né quindi notificata alcuna ordinanza ingiunzione essendo mancato il preventivo ricorso sicché non era configurabile l'opposizione al pretore ex art. 22 legge n. 689/1981; rilevava che l'iscrizione a ruolo o la stessa cartella esattoriale non potevano essere configurate come ordinanza ingiunzione, né poteva ritenersi ammissibile un ricorso avanti al pretore avverso il verbale di accertamento.

All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si riservava e quindi sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dall'articolo 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte in cui non prevede la proponibilità di opposizione avanti al pretore avverso il ruolo emesso sulla base del predetto articolo una volta divenuto esecutivo il verbale di accertamento; e, in via consequenziale, dell'art. 203 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilità.

MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 723/1994).

94C1294

N. 725

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone
nel procedimento civile vertente tra Tomasella Maurizio e il comune di Pordenone*

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992, 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).
(Cost., artt. 3, 24 e 111).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 tra Tomasella Maurizio (ricorrente) e comune di Pordenone (resistente) emana la seguente ordinanza:

FATTO

In data 17 agosto 1993, Tomasella Maurizio depositava nella cancelleria civile della pretura di Pordenone atto di opposizione avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa accertata con verbale dei vigili urbani del comune di Pordenone (verbale divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto);

In data 17 agosto 1993 il pretore di Pordenone ordinava il deposito degli atti al comune di Pordenone e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 17 settembre 1993;

All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si riservava e quindi sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dall'articolo 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte in cui non prevede la proponibilità di opposizione avanti al pretore avverso il ruolo emesso sulla base del predetto articolo una volta divenuto esecutivo il verbale di accertamento; e, in via consequenziale, dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilità.

MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 723/1994).

94C1295

N. 726

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone
nel procedimento civile vertente tra Spitaleri Giuseppa e prefetto di Pordenone*

Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992, 406/1993.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203).
(Cost., artt. 3, 24 e 111).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 nella causa tra Spitaleri Giuseppa (ricorrente) e prefetto di Pordenone (resistente) emana la seguente ordinanza:

FATTO

In data 29 ottobre 1993 Spitaleri Giuseppa depositava nella cancelleria civile della pretura di Pordenone atto di opposizione avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa accertata con verbale della polizia di Stato (verbale divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto);

In data 2 novembre 1993 il pretore di Pordenone ordinava il deposito degli atti alla locale prefettura e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 17 febbraio 1994;

Nel costituirsi in giudizio il prefetto di Pordenone deduceva carenza di legittimazione passiva in quanto non era stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n. 689/1981, né poteva essere emessa atteso che non si era avuto ricorso allo stesso prefetto nel termine appena riferito;

Rilevava inoltre che l'intervento del prefetto si era limitato ai meri adempimenti della fase esecutiva;

che l'obbligo di pagamento della somma in questione derivava da un ordine dell'intendenza di finanza (organo periferico del Ministero delle finanze);

che esattore era un concessionario, il Credito Romagnolo, operante del tutto autonomamente dalla prefettura;

Precisava inoltre che in virtù delle disposizioni operanti all'epoca del fatto (art. 142-bis del testo unico del 1959 come modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e art. 27 della legge n. 689/1981) non doveva essere emessa né quindi notificata alcuna ordinanza ingiunzione essendo mancato il preventivo ricorso sicché non era configurabile l'opposizione al pretore ex art. 22 legge n. 689/1981; rilevava che l'iscrizione a ruolo o la stessa cartella esattoriale non potevano essere configurate come ordinanza ingiunzione, né poteva ritenersi ammissibile un ricorso avanti al pretore avverso il verbale di accertamento.

All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si riservava e quindi sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dall'articolo 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte in cui non prevede la proponibilità di opposizione avanti al pretore avverso il ruolo emesso sulla base del predetto articolo una volta divenuto esecutivo il verbale di accertamento; e, in via consequenziale, dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilità.

MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 723/1994).

94C1296

N. 727

Ordinanza emessa il 12 luglio 1994 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento di prevenzione a carico di D'Alessandro Michele

Mafia - Misure di prevenzione - Procedimento per la modifica (in termini più afflittivi) del luogo di soggiorno obbligato motivata da eccezionali esigenze di tutela della collettività - Proposta di sottoposizione ad obbligo di soggiorno, in comune diverso da quello di residenza, formulata successivamente alla irrogazione della misura - Mancata previsione, in tale caso, della partecipazione personale dell'interessato ovvero di un difensore sia pure di ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa - Richiesta di riesame.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, terzo comma, modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3 e 24).

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di prevenzione di secondo grado a carico di: D'Alessandro Michele nato a Castellammare di Stabia il 24 maggio 1945, ed ivi res., detenuto, presente; appellante avverso il decreto in data 9 marzo 1993 del tribunale di Napoli, sez. mis. prev., con il quale veniva disposto che, a modifica dei decreti in data 10 luglio 1986 del tribunale medesimo ed 11 ottobre 1988 della Corte d'appello di Napoli, il predetto trascorresse il residuale periodo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. in soggiorno obbligato nel comune di S. Nicola delle Tremiti;

Premesso che con provvedimento in epigrafe indicato, emesso in camera di consiglio con procedura *de plano*, il tribunale in sede, accogliendo la proposta formulata in data 8 marzo 1993 dalla Questura di Napoli, ai sensi dell'art. 2 secondo comma della legge n. 575/1965, così come modificato dall'art. 22 del d.-l. n. 306/1992 conv. in legge n. 356/1992, disponeva che D'Alessandro Michele, sottoposto a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, in forza di precedente decreto del tribunale medesimo, confermato in grado di appello ed ancora in parte da eseguire, trascorresse il residuo periodo della misura di prevenzione nel comune di S. Nicola delle Tremiti, anziché in quello di residenza del predetto. Avverso detto decreto, notificatogli lo stesso giorno della sua emissione, proponeva, a mezzo di difensori all'uopo nominati, appello il D'Alessandro, con ricorso depositato il 18 marzo 1993, dolendosi, tra l'altro ed in rito, dell'adozione del provvedimento senza la propria preventiva escussione e con omissione di ogni garanzia difensiva e ne chiedeva, pertanto preliminarmente, l'«annullamento».

Nel corso del conseguente procedimento camerale di secondo grado, svoltosi in data 10 giugno 1993, con ordinanza del 15 dello stesso mese, questa Corte sollevava, di ufficio questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 2 terzo comma della legge n. 575/1965, così come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 22 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, per la conseguente decisione di competenza.

Con ordinanza in data 9 aprile 1994, la Corte costituzionale, rilevato che la disposizione oggetto delle questioni era stata, nelle more, sottoposta a nuova modifica normativa (da parte della legge 24 luglio 1993, n. 256, abolitiva, in pratica del soggiorno obbligato in comuni diversi da quello di residenza o di abituale dimora), ha restituito gli atti a questa corte di merito, perché valuti se «alla stregua del mutato quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante».

Fissata nuova comparizione delle parti, la difesa del D'Alessandro deduceva e documentava che il sottoposto, per la mancata osservanza del provvedimento appellato, aveva riportato condanna penale, da parte del competente tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 10-25 maggio 1994, e chiedeva pertanto dichiararsi la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con conseguente restituzione degli atti alla Consulta; a tale richiesta si opponeva, il p.g., deducendo l'irrilevanza della questione nel presente giudizio di prevenzione e la sua residua rilevanza solo in quello penale.

Tanto premesso, questa Corte, sciogliendo la riserva formulata in udienza,

OSSERVA

Il mutato quadro normativo, evidenziato dalla remittente Corte, non comporta, ad avviso di questo collegio, la sopravvenuta irrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

Il D'Alessandro non si limitò a dolersi, nel merito, del provvedimento adottato, a sua insaputa, dal tribunale della prevenzione, ma ne dedusse, preliminarmente, l'illegittimità, per omesse instaurazione del contraddittorio e garanzie difensive. Questa Corte, pur rilevando che i primi giudici avevano esattamente applicato le nuove disposizioni introdotte con il d.-l. n. 306/1992 conv. in legge n. 356/1992, che tali garanzie non prevedevano, denunciò l'illegittimità costituzionale, sotto il predetto profilo, delle stesse. Ove la questione fosse ritenuta fondata, la norma in questione dovrebbe, per effetto della sollecitata pronuncia della Corte costituzionale, leggersi come se tali garanzie avesse previsto; conseguentemente il procedimento camerale di primo grado ed il relativo provvedimento conclusivo dovrebbero essere dichiarati affetti da assoluta ed insanabile nullità, ai sensi degli articoli 178 lett. c) e 179 lett. c) c.p.p. Tali considerazioni ed il documentato concreto interesse del prevenuto ad ottenere una dichiarazione di invalidità del provvedimento modificativo dell'obbligo di soggiorno (essendo pendente un procedimento penale, conclusosi in primo grado con condanna a ben 3 anni e 4 mesi di reclusione, per omessa ottemperanza allo stesso), non consentono di poter dubitare della persistente rilevanza della questione, non esculsa (come sostiene il p.g.) dall'analoga rilevanza in sede penale (dove, correttamente, i giudici avrebbero dovuto sospendere il relativo giudizio, in attesa della pregiudiziale definizione del presente); pregiudizialità logico-giuridica, più volte affermata dalla suprema Corte di Cassazione (v. Sez. I 4 febbraio 1969 n. 818, 6 aprile 1970 n. 1419, 15 aprile 1982, n. 1025), che ha evidenziato come gli effetti immediatamente esecutivi dei provvedimenti irrogativi di misure di prevenzione, siano tali solo provvisoriamente, venendo meno con efficacia *ex tunc*, in caso di successiva revoca o caducazione delle misure, con conseguente irrilevanza penale dell'inosservanza delle stesse (tale principio, affermato per le ipotesi di revoca o annullamento, deve ritenersi *a fortiori*, considerato che *quod nullum est, nullum producit effectum*, valido per l'ipotesi di dichiarazione di nullità del provvedimento di prevenzione).

Considerato, dunque, che la preliminare questione dedotta dall'appellante D'Alessandro non riveste mera natura teorica o morale, avendo assunto, e conservandola ancor oggi che è *sub iudice* la sua inottemperanza all'obbligo di raggiungere il nuovo soggiorno obbligato a suo tempo impostogli, un preciso e concreto interesse, che ne connota la persistente rilevanza, gli atti vanno nuovamente rimessi alla Corte costituzionale, per quanto di competenza;

P. Q. M.

La Corte d'appello, vista la propria ordinanza in data 15 giugno 1993 e l'ordinanza in data 9 aprile 1994 della Corte costituzionale, ritenuta la persistente rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con il precedente provvedimento, conferma la sospensione del presente giudizio e dispone che gli atti siano nuovamente trasmessi a detta Corte, ai fini della decisione sulle stesse.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a D'Alessandro Michele, al procuratore generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.

Così deciso in Napoli, in data 12 luglio 1994.

Il presidente: CASTELLANO

Il consigliere relatore estensore: PICCIALLI

94C1297

N. 728

Ordinanza emessa il 7 settembre 1994 dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Curatolo Roberto ed altra contro ufficio del registro di Milano successioni

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Decorrenza del termine di tre anni per la presentazione della documentazione delle passività gravanti l'asse ereditario dall'apertura della successione anziché dal momento della chiamata all'eredità degli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione, anche nel caso in cui detti obbligati siano stati giuridicamente impossibilitati a tale adempimento per essere stati chiamati all'eredità solo dopo l'accertamento della falsificazione (o la dichiarazione di invalidità) del testamento - Incidenza sul principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto ad altre ipotesi analoghe di decorrenza dei termini ritenuti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale troppo ristretti per l'esercizio dell'azione (sentenze nn. 85/1968, 234/1974, 31/1977, 255/1987 e 49/1990) ovvero posti prescindendo dall'effettiva conoscibilità dell'interessato del fatto costitutivo del suo diritto (sentenze nn. 392/1978, 191/1983, 134/1985 e 185/1988) - Violazione del diritto di difesa e del principio della capacità tributaria.

(D-Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, quarto comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 16, quarto comma).
(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 6866/1993 e 7849/1993 presentati il 17 aprile ed il 6 maggio 1993, rispettivamente, il primo, dai sigg. Fogliano e Livia MERZOGORA e Lucia ed Alfonsina Veronesi (rappresentati dai procuratori Roberto Curatolo e Antonia Pagani), il secondo dai primi due (rappresentati dal solo Roberto Curatolo), avverso gli avvisi di liquidazione delle imposte di successione relative alle eredità lasciate da Rino Veronesi e da Enrichetta Merzagora ved. Veronesi;

Letti i ricorsi riuniti;

Visti i documenti prodotti;

Sentite le parti all'udienza del 28 aprile 1994.

RILEVATO:

che in data 2 aprile 1984, decedeva il sig. Rino Veronesi, e che, quattro mesi più tardi, il 10 agosto 1984 decedeva altresì la moglie Enrichetta Merzagora, entrambi senza figli;

che in data 29 agosto 1984 il Notaio Gabey di Alessandria pubblicava un testamento a firma di Rino Veronesi, nel quale si nominavano eredi universali i sigg. Fridiano ed Antonia Pagani;

che, tuttavia, tale testamento risultava falsificato dal sig. Fridiano Pagani che veniva condannato dal Tribunale di Alessandria, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Torino del 19 febbraio 1988;

che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1035 del 12 maggio 1989 respingeva il ricorso proposto contro la sentenza di secondo grado;

che, pertanto, dichiarato falso il testamento, divenivano eredi *ope legis* di Rino Veronesi, la moglie Enrichetta Merzagora (e per essa, nel frattempo morta, i suoi eredi Fogliano e Livia Merzagora) e le sorelle Alfonsina e Lucia Veronesi;

che in data 11 maggio 1990 venne presentata la dichiarazione di successione, integrata, quanto alle passività in data 27 aprile 1992;

che l'ufficio successioni di Milano ha proceduto a liquidare le imposte di successione senza tener conto delle passività e ciò — per quanto si è potuto appurare in sede di discussione orale del ricorso — in forza dell'art. 23, quarto comma del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che, riproducendo sostanzialmente la disposizione dell'art. 16, quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, dispone che «l'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione di successione, può essere dimostrata... entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo»;

che, quindi, il motivo del non riconoscimento delle passività dell'asse ereditario è dovuto al mancato rispetto del termine triennale dall'apertura della successione per la produzione dei documenti giustificativi delle predette passività;

che i ricorrenti hanno in merito sollevato eccezione d'incostituzionalità delle norme ora richiamate per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non dispongono che il termine triennale decorra dalla data in cui sono stati chiamati all'eredità, anziché da quello dell'apertura della successione, adducendo di essere stati chiamati all'eredità soltanto in data 12 maggio 1989 (con la conferma da parte della Corte di Cassazione della sentenza di condanna del sig. Pagani per la falsificazione del testamento di Rino Veronesi) e quindi ben cinque anni dopo l'apertura della successione, talché nel triennio dalla morte del loro dante causa essi erano nell'impossibilità giuridica di fare alcunché;

che, la doglianza appare fondata. È noto, infatti che la Corte costituzionale, dopo aver affermato, nel primo decennio della propria attività, che il principio *ex art. 24* della Costituzione regola propriamente il diritto di agire in giudizio e presuppone l'esistenza di un interesse già protetto, sicché non si riflette sulla configurazione del diritto sostanziale e sui termini di prescrizione e decadenza stabiliti dal legislatore; successivamente, recependo le critiche della dottrina, ha mutato il proprio orientamento, a partire dalla nota sentenza 5 luglio 1968, n. 85 (in Riv. dir. proc. 1969, 463), dichiarando incostituzionali, anche per violazione dell'art. 24 della Costituzione, norme che ponevano termini prescrizionali o di decadenza del diritto troppo ristretti per l'esercizio dell'azione. Il principio è stato riaffermato più volte negli anni successivi dalla Corte (cfr. sent. 17 luglio 1974, n. 234, in Foro it. 1974, I, 2944; 18 gennaio 1977 n. 31, in giur. Cost. 1977, I, 106), che, proseguendo in tale direzione, ha anche dichiarato incostituzionale l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 laddove limita ai soli termini processuali «puri» la sospensione per il periodo di ferie, senza tener conto di altri termini, anche se non a carattere processuale, ma non meno rilevanti (cfr. Corte Cost. 13 luglio 1987 n. 255 in giust. civ. 1987, I, 2750 e 2 febbraio 1990 n. 49).

Sempre in tema di termini va poi ricordato che la Corte ha ritenuto incostituzionali quelle norme che facevano decorrere il termine (a carattere sostanziale) per proporre domanda giudiziale prescindendo dalla conoscibilità effettiva da parte dell'interessato dal fatto costitutivo del suo diritto (es.: nel caso del disconoscimento di paternità, l'adulterio — cfr. Corte costituzionale 6 maggio 1985 n. 134, in Foro it. 1985, I, 1905 — In senso analogo, in relazione al termine di cui all'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, Corte costituzionale 18 febbraio 1988, n. 185 in Giur. it. 1989, I, 1, 15). Né va dimenticata in proposito la sent. 191 del 29 giugno 1983 (in Foro it. 1983, I, 2704), che nel rigettare l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 480 c.c. in relazione ai termini per l'accettazione dell'eredità, precisava che il detto termine non può decorrere finquando non sia stata accertata giudizialmente la paternità;

che in considerazione dei predetti insegnamenti non appare infondata l'eccezione d'incostituzionalità degli artt. 23, quarto comma del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e 16, quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, laddove irragionevolmente (e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione) fanno decorrere il termine ivi previsto per la presentazione della documentazione delle passività gravanti l'asse ereditario dall'apertura della successione e non da quello in cui gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono chiamati all'eredità, impedendo in tal modo, nel caso d'impossibilità (giuridica) di presentare tale dichiarazione, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, la deducibilità delle passività gravanti l'asse ereditario, con conseguente aggravamento dell'imposta, in violazione dell'art. 53, primo comma della Costituzione;

P. Q. M.

Solleva eccezione d'incostituzionalità degli artt. 23, quarto comma del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e 16 quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fanno decorrere il termine ivi previsto per la presentazione della documentazione delle passività gravanti l'asse ereditario dall'apertura della successione e non da quello in cui gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono chiamati all'eredità, anche nel caso in cui i predetti obbligati erano giuridicamente impossibilitati all'adempimento dell'incombente per essere stati chiamati all'eredità solo dopo l'accertamento della falsificazione (o la dichiarazione di invalidità) del testamento;

Dispone che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 87/1953 a cura della segreteria della Commissione tributaria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;

Sospende il procedimento in epigrafe fino all'esito dell'incidente di costituzionalità oggetto della presente ordinanza.

Milano, addì 7 settembre 1994

Il Presidente: CARCASIO

Il relatore: CONTE

94C1298

n. 729

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal pretore di Perugia
nel procedimento penale a carico di Di Manno Alberto Francesco*

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Inosservanza dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 316/1976 (legge Merli) e superamento dei limiti di accettabilità inderogabili per parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione della prima ipotesi (già reato più grave tra quelli previsti dalla legge citata) e riduzione della pena per la seconda - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Mancata tutela del paesaggio e della salute - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare, con le norme C.E.E. (dir. n. 271/1991) - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata, in specie: aziende che abbiano fatto investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 32 e 41).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Di Manno Alberto Francesco, imputato del reato di cui all'art. 21 terzo comma della legge n. 319/1976 per aver effettuato scarichi «risultati non conformi alle tabelle di legge poiché superavano i limiti della tabella A», in territorio di Perugia in data 2 aprile 1993;

OSSERVA

A) Sussiste l'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537 poiché detto articolo modifica il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976, nella specie oggetto di contestazione, prevedendo una manifesta disparità di trattamento tra coloro che scaricando non osservano i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle, per la cui fattispecie la sanzione comminata dal legislatore è penale soltanto laddove lo scarico supera di oltre il 20% i limiti di accettabilità delle tabelle stesse, rispetto a coloro che ai sensi del primo comma dell'art. 21 legge Merli scaricano in difetto di prescritta autorizzazione, fattispecie per la quale il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della sanzione penale. La norma citata si pone in contrasto con gli art. 3 e con l'art. 9 della Costituzione per manifesta disparità di trattamento sanzionatorio che il legislatore ha previsto per fattispecie analoghe ed anzi di maggiore gravità sostanziale per quanto in particolare concerne la modifica del comma 3 dell'art. 21 legge Merli come novellato dal decreto legge citato; in contrasto altresì con l'art. 9 della Costituzione in relazione al secondo comma dell'articolo stesso in quanto la mancata applicazione della sanzione penale nella fattispecie prevista dall'art. 3 del d.-l. citato appare insufficiente a tutelare il paesaggio nella eccezione più lata che recenti pronunce delle Corti Supreme hanno dato alla nozione del paesaggio; infine la norma in questione appare in contrasto altresì con l'art. 10 della Costituzione che impone allo Stato italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute laddove omette la sostanziale applicazione ed attuazione delle direttive CEE in materia di inquinamento ambientale.

B) La prospettata questione appare altresì rilevante, nel caso in esame, poiché l'imputato ha ritualmente e tempestivamente avanzato richiesta di applicazione ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. della pena dell'ammenda prevista per il reato contestato dal citato art. 3 d.-l. n. 537/1994 ed il presente giudizio, pertanto, non può definirsi in modo indipendente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue. .

Va premesso che la legge 10 maggio 1976, n. 319 e succ. mod. (cosiddetta «legge-Merli») costituisce la norma-base in materia di tutela del territorio e delle acque dall'inquinamento idrico, e nel suo contesto sanzionatorio il reato più grave e significativo in senso assoluto è stato sempre considerato quello previsto dal terzo comma dell'art. 21 posto che punisce la condotta sostanziale, immediatamente incidente sull'ambiente naturale, di coloro che «inquinano» materialmente nel senso logico-provisionale della legge stessa e cioè superando nello scarico i limiti di accettabilità previsti dalla legge stessa come parametri massimi formalmente tollerabili per ciascuna sostanza riversata su quello che viene definito il corpo ricettore (e che in realtà è in massima parte il patrimonio idrico e poi anche territoriale del nostro Paese). Accanto ad altri reati satellite, si evidenzia altro reato, per così dire preventivo e burocratico, previsto dal primo e secondo comma del citato art. 21 che punisce chi opera uno scarico senza aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa allo stesso.

Di conseguenza, il reato di cui al terzo comma citato riporta la pena più grave (arresto due mesi a due anni oltre la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), mentre nel caso dei reati previsti dagli altri commi o dagli altri articoli si prevedono pene più lievi, laddove peraltro la pena detentiva è alternativa a quella pecuniaria (con possibilità di oblazione).

L'art. 3 del decreto legge in esame, come è stato sopra riportato, depenalizza in linea generale il terzo comma dell'art. 21 e relega in una ipotesi secondaria un residuo di sanzione penale applicabile a casi specifici e limitati, selettivamente individuati.

Riguardo a quest'ultimo punto, si osserva che:

la norma portante e di base diventa l'ipotesi depenalizzata, che trova applicazione nel grande contesto generale della disciplina degli scarichi; e con ciò si è operata di fatto una diffusa e latente depenalizzazione del reato del terzo comma art. 21; l'ipotesi residua penale è espressamente indicata come semplice «deroga» a questa regolamentazione di base ed è ristretta ad alcuni casi specifici limitati;

detta residua sanzione penale è, peraltro, estremamente più modesta rispetto alla sanzione originaria del terzo comma in questione giacché prevede in un caso la sola ammenda ed in altro caso la pena dell'arresto alternativa con l'ammenda e dunque entrambi i casi sono soggetti all'oblazione; peraltro nel primo caso trattasi di oblazione «semplice» prevista dall'art. 162 del c.p. con la conseguente impossibilità del giudice di negare l'oblazione stessa quando «permangono conseguenze pericolose o dannose del reato eliminabili da parte del contravventore» (art. 162/bis c.p.); e, di fatto, il sistema sanzionatorio si traduce in una depenalizzazione potenziale indiretta, ben diversa dalla previsione originaria del terzo comma come sopra espressa;

detta residua ipotesi di carattere penale appare poi scarsamente adattabile ai casi concreti in quanto la verifica del superamento della soglia del 20 per cento non è immediatamente percepibile dagli organi di p.g. in loco in sede di accertamento dell'illecito e dunque un organo di p.g. non sa e non può sapere in quel momento se agisce come organo di polizia giudiziaria che accerta un reato (con tutti i poteri/doveri conferitigli dal codice di procedura penale) o come organo amministrativo che verifica un illecito amministrativo (con schemi operativi del tutto diversi); né è data possibile questa verifica in quei casi di inquinamento oggettivo ai quali la giurisprudenza della Corte di cassazione ricollega un superamento automatico generale, anche se non quantificato, dei limiti tabellari in seguito a riversamento nel corpo ricettore di alcuni tipi di scarico (es. allevamenti) senza alcuna forma di depurazione e trattamento (come nel caso di specie ove il capo di imputazione prescinde dalle analisi e si basa su riscontro di comune scienza/esperienza per scarico senza trattamento, rendendo quindi di fatto impossibile il calcolo del superamento del 20 per cento su una analisi inesistente);

detta residua ipotesi di carattere penale rende impossibile per l'organo di p.g. per le medesime ragioni, l'immediata percezione in loco in sede di accertamento dei limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui all'ultima parte dell'art. 3 del decreto in esame cosicché anche in tal caso un organo di p.g. non sa e non può sapere in quel momento se agisce come organo di polizia giudiziaria che accerta un reato (con tutti i poteri/doveri conferitigli dal codice di procedura penale) o come organo amministrativo che verifica un illecito amministrativo (con schemi operativi del tutto diversi);

la sinergia di dette previsioni amministrative/penali con labili ed incerti confini di immediata definizione e percezione in sede di accertamento di p.g. crea di fatto una incertezza operativa per gli organi di polizia giudiziaria che rischia di tradursi in una generale casistica di accertamenti mancati e/o inesatti per inevitabili errori ed incertezze interpretative e difficoltà attuative.

Nel così rinnovato e novellato testo generale della legge n. 319/1976, consegue peraltro che colui che viola il regime autorizzatorio (e quindi pone in essere una condotta illecita ben più modesta in via sostanziale rispetto a chi scarica inquinando) vede intatta la norma punitiva originaria che prevede, in linea teorica, anche l'arresto che addirittura può giungere fino a due anni; mentre chi riversa nell'ambiente naturale sostanze inquinanti in violazione di legge sarà soggetto, in linea generale, ad una semplice sanzione amministrativa (o, nel caso più teorico che pratico — a prova remota — della deroga residua penale sarà soggetto ad una blanda sanzione penale immediatamente oblazionabile e quindi di fatto potenzialmente ed indirettamente decriminalizzata); in detta situazione si può individuare, ad avviso dello scrivente pretore, una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si è creata una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini soggetti alle sanzioni del primo/secondo e terzo comma art. 21 legge n. 319/1976.

Nel contesto del citato principio di uguaglianza la Corte costituzionale (sentenza n. 7/1963) ha stabilito che appare legittimo per il legislatore emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. In caso di trattamento sanzionatorio irrazionalmente differenziato la Corte costituzionale ha sempre dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni relative (da ultimo, sentenza n. 341/1994 in materia di oltraggio con ridimensionamento della pena minima edittale).

Il sistema sanzionatorio dell'art. 21 legge n. 319/1976, così come modificato dall'art. 3 del decreto legge in esame, di fatto e in ogni caso crea un profondo ed oggettivo svuotamento deterrente e punitivo in ordine a quello che può essere definito non uno qualsiasi dei reati in materia ambientale ma senz'altro il più grave o comunque uno tra i più gravi reati in assoluto in questo settore, e cioè l'inquinamento in senso stretto del patrimonio idrico nazionale e del

territorio in linea generale. Va sottolineato al riguardo che, nonostante il titolo del decreto («Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»), in realtà la modifica del terzo comma dell'art. 21 in questione va ad incidere in via diretta e totale sulla regolamentazione sanzionatoria anche degli scarichi da insediamenti produttivi, ivi compresi i grandi complessi industriali. Dunque anche i grandi casi di inquinamento chimico di origine industriale rientrano in detta modifica. Il ridurre le relative sanzioni, che possono dunque riguardare anche casi socialmente gravissimi sotto il profilo biologico/ambientale, ad una sanzione amministrativa o, tutt'al più, ad una improbabile e difficilmente raggiungibile sanzione penale di minima e trascurabile ed oblationabile entità, significa di fatto aver creato uno svuotamento improvviso ed ingiustificato del sistema sanzionatorio originario che era, invece, chiaro, facilmente interpretabile, facilmente attuabile e soprattutto riportava un effetto deterrente e punitivo di ben altra portata.

Va peraltro osservato che sul modificato terzo comma dell'art. 21 legge n. 319/1976 si è innestata una fiorente ed articolata giurisprudenza della Corte di cassazione che ha costruito principi inediti ed importanti ruotando intorno a detto sistema sanzionatorio; si pensi alle innovative sentenze sulla natura dei prelievi operabili anche da organi di p.g., alle problematiche sulle garanzie della difesa in sede di accertamento, alle nuove possibilità operative offerte alla p.g. in diverse sedi di accertamento nel settore, alla individuazione di concetti-base come quello di insediamento produttivo e civile ed alle innumerevoli problematiche connesse risolte in sede di indagine e processuale, alle decisioni sulle competenze istituzionali, alla individuazione dei punti di scarico ed alle metodiche di prelievo e si potrebbe a lungo continuare; trattasi di una stratificazione, omogenea e per nulla disarticolata, di giurisprudenza che negli ultimi anni ha creato un vera e propria prassi interpretativa/applicativa di supporto e integrazione alla legge n. 319/1976 che ha costituito fino ad oggi l'ossatura portante delle indagini di p.g. e dei processi in materia; il decreto in esame, intaccando alla radice il sistema sanzionatorio su cui si è basato l'intervento della suprema Corte, ha azzerato di fatto questa preziosa costruzione giurisprudenziale che appare in larga parte non più pertinente.

In detto svuotamento sanzionatorio di uno dei reati più importanti in materia di tutela ambientale (forse il reato più importante in assoluto in materia di inquinamenti) si profila ad avviso dello scrivente pretore, una violazione del disposto dell'art. 9/secondo comma della Costituzione, laddove la tutela del paesaggio, inteso secondo le più recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, non deve essere inteso solo come bellezza estetica da cartolina ma come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.

Il decreto-legge prevede come sostanze pericolose esclusivamente quelle contenute nella delibera del 30 dicembre 1980, ma successivamente a tale data le tabelle allegate alla legge n. 319/1976 sono state modificate inserendo anche altre sostanze notevolmente pericolose come i policlorobifenili ed i pesticidi differenti da quelli clorurati e fosforati; nel momento in cui invece si fa riferimento esclusivamente a quelle contenute nella delibera vengono fatte salve queste sostanze che, pur se pericolose, non vengono ad essere considerate tra quelle soggette alle sanzioni previste per le altre sostanze pericolose (ad es. atrazina).

Inoltre si deve evidenziare come la legge n. 319/1976 non prevede che non vengano scaricate esclusivamente le sostanze contenute nella tabella A, ma prevede anche che non vengano scaricate senza autorizzazione tutte le sostanze possibili tossiche e nocive che possono essere presenti in uno scarico, talché quando pretende l'autorizzazione all'art. 13 prevede che si chiedi l'autorizzazione anche per tutte le sostanze inquinanti rendendo appunto necessaria la dichiarazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico ma non limitatamente a quelle previste dalle tabelle.

Questo precetto comporta che se un soggetto scarica nelle acque una sostanza tipo la diossina, non essendo la diossina stessa prevista tra i limiti tabellari l'autorità competente che rilascia l'autorizzazione potrà e dovrà certamente prescrivere un limite per la diossina; nel momento in cui, però, viene ad essere prescritto questo limite, non essendo la diossina annoverata dai limiti tabellari con l'attuale dizione presente nel decreto-legge in esame, abbiamo che pur in presenza di detto scarico che riguarda una delle sostanze più tossiche, non è applicabile la stessa sanzione che è irrogabile ad esempio per il mercurio; e quanto esposto per la diossina vale per molte altre sostanze tossiche come ad esempio l'argento.

Va inoltre tenuto presente che le sostanze tossiche contenute nella delibera del 31 dicembre 1980, cosiddette inderogabili, sono solo una piccolissima parte di quelle che invece sono da considerare tossiche e nocive, perché solo una piccola parte di queste sostanze possono essere ricondotte alle 129 sostanze previste dalla direttiva C.E.E. madre per quanto riguarda l'inquinamento e quindi andare ad applicare delle sanzioni penali esclusivamente a queste sostanze pericolose è del tutto limitativo e non rispetta quanto previsto dalla direttiva C.E.E.

Per gli stessi motivi esposti in relazione all'art. 9 della Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della carta costituzionale. Infatti nel concetto di tutela della salute come principio costituzionalmente garantito deve, per forza di cose, ricomprendersi il più vasto concetto della salute pubblica nel senso della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano ove ciascun cittadino vive. Il diritto alla salute inteso anche come diritto all'ambiente salubre è stato ormai ripetutamente accertato in giurisprudenza (si veda per tutte la famosa sentenza delle sezioni unite n. 517 del 6 ottobre 1979, nonché la Corte costituzionale in data 31 dicembre 1987, n. 641 ed in data 16 marzo 1990 n. 17). È fuor dubbio che la diminuita, ed anzi per certi versi di fatto del tutto caducata, possibilità di intervento deterrente/punitivo in sede di illeciti da inquinamento idrico crea i presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, incoraggiata dall'abbassamento della guardia in sede di controlli di p.g. e possibilità di intervento processuale; e tutto questo si traduce in via diretta in un danno per la salute e salubrità pubblica in un ambiente che resta così maggiormente ed incontrollatamente esposto al degrado inquinante.

Va ancora rilevato che la norma in esame pare porsi in totale contrasto con gli obblighi che derivano al nostro Paese per l'appartenenza all'unione europea. Già due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il contrasto tra la «legge-Merli» e le direttive comunitarie, tra l'altro anche per la permissività del sistema autorizzatorio previsto e per la «insufficienza» delle sanzioni penali previste dall'art. 22 in relazione alla inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (Corte di giustizia 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990 — pubblicate integralmente in «Amendola, inquinamento e industria», - Milano 1992 - pag. 69 e segg.). La sopra esposta generale regressione sanzionatoria creata dal decreto legge in esame concretizza di conseguenza una ulteriore evoluzione del grado di inadempienza italiana verso le direttive C.E.E. e verso le sentenze della Corte europea.

Peraltro il decreto stesso, eliminando limiti certi per gli scarichi da pubbliche fognature si pone in evidente contrasto con la direttiva C.E.E. n. 271 del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane, che lo Stato italiano avrebbe dovuto già recepire entro lo scorso giugno 1993 e che fissa obblighi e limiti ben precisi, con ben pochi margini di discrezionalità specie per le «aeree sensibili». E del resto il contrasto è apparso evidentemente già in sede di redazione del testo in esame se il decreto specifica espressamente nell'art. 1 comma terzo che «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/C.E.E. del 21 maggio 1991». Dunque da un lato l'Italia non ha recepito la direttiva C.E.E. nei termini stabiliti e dall'altro ha adottato un decreto legge in antitesi ai principi della direttiva stessa, con una mora temporale applicativa illogica. Ove il decreto n. 537 dovesse essere convertito in legge, le sue prescrizioni si applicheranno dunque finché non si sarà data attuazione alla citata direttiva; evoluzione che dovrebbe avvenire, secondo la legge comunitaria 1993 n. 146 del 22 febbraio 1994, entro il marzo 1995, e cioè entro pochissimi mesi; e, peraltro, con rigidi principi di attuazione predeterminati dal Parlamento (art. 37, primo comma) in evidente contrasto con la elasticità e genericità del decreto in esame. Il che provocherà ulteriore confusione ed incertezza del diritto.

Ed in ogni caso va sottolineato che, secondo la citata legge comunitaria, il Governo dovrebbe dare attuazione a questa direttiva provvedendo all'«adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore» (art. 36 lett. c).

Dato il carattere regressivo in sede sanzionatoria del decreto 537, ritiene lo scrivente che si appalesa un contrasto con l'art. 10 della Costituzione per mancata conformazione alle citate norme del diritto internazionale.

Si rileva inoltre che la regressione sanzionatoria in esame si pone in evidente contrasto con il principio «chi inquina paga», oggi chiaramente presupposta da diverse decisioni della Corte di cassazione (tra le altre, cass. pen. sez. III, 2 febbraio 1994, n. 2525 e cass. pen. sez. III, 6 aprile 1993, n. 3148). La norma denunciata infatti favorisce apertamente chi ha violato la legge e penalizza, invece, anche sul piano della concorrenza tra imprese, proprio le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale; e ciò appalesa, ad avviso dello scrivente, un contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 9, 10, 32 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Perugia, addì 6 ottobre 1994

Il pretore: DUCHINI

94C1299

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 5 0 0 9 4 *

L. 6.500